

The logo consists of three overlapping circles: a yellow one on the left containing the letter 'C', a green one in the middle containing 'J', and a dark green one on the right containing 'N'.

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

1/2021

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, Manfredi Bontempelli, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Uberti, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2021 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

EMERGENZA COVID E SISTEMA PENALE	Fatti <i>extra ordinem</i>. L'interpretazione giudiziale al tempo del Covid-19 <i>Hechos extra ordinem. La interpretación judicial en tiempos del Covid-19</i> <i>Extra Ordinem Facts. Judicial Interpretation in the Covid-19 Era</i> Damiano Canale	1
<i>EMERGENCIA COVID</i> <i>Y DERECHO PENAL</i>		
<i>COVID HEALTH CRISIS AND</i> <i>CRIMINAL JUSTICE SYSTEM</i>	Esigenze e modelli di contenimento della responsabilità nel contesto del diritto penale pandemico <i>Necesidades y modelos de limitación de responsabilidad en el contexto del derecho penal pandémico</i> <i>Needs and Models for Limiting Responsibility in the Context of Pandemic Criminal Law</i> Emmanuele Penco	16
	Omesso versamento di imposte a causa di pandemia: alla ricerca di una esimente di forza maggiore “vincibile” di derivazione europea <i>Impago de impuestos a causa de la pandemia: en busca de una eximente por fuerza mayor “vencible” de origen europeo</i> <i>Failure to Pay Taxes Due to Covid-19: Looking for a European Force Majeure Exemption</i> Samuel Bolis	38
QUESTIONI DI PARTE SPECIALE	“Peculato dell'albergatore”: tra modifiche mediate reali o apparenti e successione impropria, <i>tertium datur</i> l'amnistia? <i>Peculado cometido por el hotelero: entre modificaciones mediatas reales o aparentes y sucesión impropia, ¿tertium datur la amnistía?</i> <i>Embezzlement of Public Funds by the Hotel Owner: Between Change And Chronological Succession of Criminal and Administrative-Punitive Laws, Tertium Datur Amnesty?</i> Giuseppe Amarelli	52
<i>TEMAS DE PARTE ESPECIAL</i> <i>GENERAL PART TOPICS</i>		
	Lo scudo di cristallo: la riforma dell'abuso d'ufficio e la riemergente tentazione “neutralizzatrice” della giurisprudenza <i>El escudo de cristal: la reforma del abuso de funciones y la reaparición de la tentación “neutralizadora” de la jurisprudencia</i> <i>The Crystal Shield: the Reformed Abuse of Office and the Reemerging ‘Neutralization’ Temptation by the Courts</i> Andrea Merlo	75

<p>Una proposta per l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni quale reato di mano propria.</p> <p><i>Una propuesta para el ejercicio arbitrario del propio derecho como delito de propia mano.</i></p> <p><i>The Crime of Arbitrary Exercise of One's Rights as 'Own Hand' Offence</i></p> <p>Gennaro Mastrangelo</p>	90
<p>Il concetto di "stato di bisogno" nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p> <p><i>El concepto de "estado de necesidad" en el delito de intermediación ilícita y explotación laboral</i></p> <p><i>The Notion of "State of Need" in the Crime of Illegal Intermediation in the Job Market and Workers' Exploitation</i></p> <p>Sofia Braschi</p>	113
<p>La rimozione fraudolenta del preservativo come aggressione sessuale. Lo Stealthing davanti al giudice penale</p> <p><i>La extracción fraudulenta del condón como agresión sexual.</i></p> <p><i>La posible relevancia criminal del llamado "Stealthing"</i></p> <p><i>Fraudulently Taking of the Condom as Sexual Assault.</i></p> <p><i>The Potential Criminal Relevance of the So-Called 'Stealthing'</i></p> <p>Paolo Caroli - Julia Geneuss</p>	136
<p>Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio</p> <p><i>Criptomonedas y derecho penal en la prevención y represión del blanqueo de capitales</i></p> <p><i>Cryptocurrencies and Criminal Law. Preventing and Punishing Money Laundering</i></p> <p>Marta Giuca</p>	150
<p>La "moralità" dell'ergastolo c.d. "ostativo" per i fatti di mafia</p> <p><i>La moralidad de la prisión permanente revisable por delitos mafiosos</i></p> <p><i>The Morality of "Ergastolo Ostativo" for Mafia Crimes</i></p> <p>Licia Siracusa</p>	192
<p>La «disciplina del minuscolo»: la Corte costituzionale alle prese con la ragionevolezza del divieto assoluto di scambiare oggetti per detenuti al 41 bis</p> <p><i>La "disciplina de lo minúsculo": el Tribunal Constitucional se enfrenta a la razonabilidad de la prohibición absoluta de intercambiar objetos que tienen las personas condenadas al alero del artículo 41 bis.</i></p> <p><i>The "Rules on Micron": the Constitutional Court on the Reasonableness of the Strict Prohibition of Exchanging Objects Among Detainees Under 41 bis</i></p> <p>Alessandro Tesauro</p>	219

CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA E
TRATTAMENTO
PENITENZIARIO

CRIMINALIDAD
ORGANIZADA Y
TRATAMIENTO
PENITENCIARIO

ORGANIZED CRIME AND
IMPRISONMENT

DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE	Politiche anti-migratorie e responsabilità dei vertici politico-istituzionali per crimini contro l'umanità	239
<i>DERECHO PENAL INTERNACIONAL</i>	<i>Políticas anti-migratorias y responsabilidad de los líderes político-institucionales por crímenes de lesa humanidad</i>	
<i>INTERNATIONAL CRIMINAL LAW</i>	<i>Anti-Migration Policies and Responsibility of the Leadership for Crimes Against Humanity</i> Dora Tarantino	
RICERCA E DIDATTICA NEL DIRITTO PENALE	La ricerca e l'insegnamento in materia penale: riflessioni sul modello statunitense e sulla sua influenza sul sistema italiano	267
<i>INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA DEL DERECHO PENAL</i>	<i>Investigación y enseñanza en materia penal: reflexiones sobre el modelo estadounidense y su influencia en el sistema italiano</i>	
<i>RESEARCH AND TEACHING IN THE FIELD OF CRIMINAL LAW</i>	<i>Research and Teaching in the Field of Criminal Law: Reflections on the U.S. Model and Its Influence on the Italian System</i> Alessandro Corda	
IL FOCUS SU...	La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi: profili dogmatici e tecniche di prevenzione	290
<i>EL ENFOQUE EN</i>	<i>La responsabilidad por delitos ambientales de las personas jurídicas: cuestiones dogmáticas y técnica de prevención</i>	
<i>FOCUS ON...</i>	<i>Corporate Criminal Liability for Environmental Crimes: Theoretical Profiles and Compliance Policies</i> Emanuele Birritteri	
	La legittima difesa domiciliare all'esame di vent'anni di giurisprudenza di legittimità	315
	<i>La legítima defensa en el domicilio examinada a la luz de veinte años de "jurisprudencia de legitimidad"</i>	
	<i>Self Defence in the Home Evaluated in the Light of Twenty Years of Supreme Court of Cassation Case-Law</i> Lucrezia Rossi	
	La metamorfosi della 'confisca in casi particolari': dalla criminalità organizzata alla legislazione penal-tributaria	332
	<i>La metamorfosis del "comiso en casos particulares": desde el crimen organizado hasta la legislación penal-tributaria</i>	
	<i>The Metamorphosis of 'Confiscation in Special Cases': From the Organized Crime to the Tax Criminal Legislation</i> Davide Attanasio	

QUESTIONI DI PARTE SPECIALE

TEMAS DE PARTE ESPECIAL

GENERAL PART TOPICS

- 52 **“Peculato dell'albergatore”:** tra modifiche mediate reali o apparenti e successione impropria, *tertium datur* l'amnistia?
Peculado cometido por el hotelero: entre modificaciones mediatas reales o aparentes y sucesión impropia, ¿tertium datur la amnistía?
Embezzlement of Public Funds by the Hotel Owner: Between Change And Chronological Succession of Criminal and Administrative-Punitive Laws, Tertium Datur Amnesty?
Giuseppe Amarelli
- 75 **Lo scudo di cristallo: la riforma dell'abuso d'ufficio e la riemergente tentazione “neutralizzatrice” della giurisprudenza**
El escudo de cristal: la reforma del abuso de funciones y la reaparición de la tentación “neutralizadora” de la jurisprudencia
The Crystal Shield: the Reformed Abuse of Office and the Reemerging ‘Neutralization’ Temptation by the Courts
Andrea Merlo
- 90 **Una proposta per l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni quale reato di mano propria.**
Una propuesta para el ejercicio arbitrario del propio derecho como delito de propia mano.
The Crime of Arbitrary Exercise of One's Rights as ‘Own Hand’ Offence
Gennaro Mastrangelo
- 113 **Il concetto di “stato di bisogno” nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**
El concepto de “estado de necesidad” en el delito de intermediación ilícita y explotación laboral
The Notion of “State of Need” in the Crime of Illegal Intermediation in the Job Market and Workers' Exploitation
Sofia Braschi
- 136 **La rimozione fraudolenta del preservativo come aggressione sessuale. Lo *Stealththing* davanti al giudice penale**
La extracción fraudulenta del condón como agresión sexual. La posible relevancia criminal del llamado “Stealththing”
Fraudulently Taking of the Condom as Sexual Assault. The Potential Criminal Relevance of the So-Called ‘Stealththing’
Paolo Caroli - Julia Geneuss
- 150 **Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio**
Criptomonedas y derecho penal en la prevención y represión del blanqueo de capitales
Cryptocurrencies and Criminal Law. Preventing and Punishing Money Laundering
Marta Giuca

“Peculato dell'albergatore”: tra modifiche mediate reali o apparenti e successione impropria, *tertium datur* l'amnistia?

Peculado cometido por el hotelero: entre modificaciones mediatas reales o aparentes y sucesión impropia, ¿tertium datur la amnistía?

Embezzlement of Public Funds by the Hotel Owner: Between Change And Chronological Succession of Criminal and Administrative-Punitive Laws, Tertium Datur Amnesty?

GIUSEPPE AMARELLI

Professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II
 giuseppe.amarelli@unina.it

RETROATTIVITÀ LEX MITIOR,
 AMNISTIA

RETROACTIVIDAD LEX MITIOR,
 AMNISTÍA

RETROACTIVITY *IN MITIUS*,
 AMNESTY

ABSTRACTS

Le discrasie interpretative sorte in dottrina ed in giurisprudenza in ordine alla perdurante rilevanza penale della 'sottofattispecie' del c.d. peculato dell'albergatore hanno generato un contrasto verticale e sincronico nella giurisprudenza interna difficilmente compatibile con i principi di uguaglianza e di prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Dopo aver passato in rassegna le diverse tesi favorevoli e contrarie alla *abolitio criminis* dei fatti antecedenti al decreto rilancio ed aver preso atto della chiusura della Corte di Cassazione rispetto alla soluzione ritenuta preferibile della successione impropria abrogatrice, viene indicata un'alternativa radicale per evitare di punire con le draconiane pene previste per il peculato una condotta passata che attualmente integra un mero illecito amministrativo-tributario di natura omissiva: il ricorso ad un provvedimento di amnistia condizionato. La situazione determinatasi in questo caso potrebbe, infatti, dare la stura ad un atto di clemenza collettiva costituzionalmente legittimo ai sensi degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., in quanto destinato a rimuovere una 'pena ingiusta', ma, soprattutto, rappresentare l'occasione per rispolverare un istituto inopportuno archiviato dopo la sua riforma del 1992 che, se sapientemente utilizzato nella forma della c.d. amnistia di giustizia, può rivelarsi utilissimo per risolvere tutte le situazioni eccezionali ed irripetibili che periodicamente pongono gli stessi problemi di esecuzione di pene irragionevoli, come, ad esempio, quella del sovraffollamento carcerario in tempo di pandemia.

El debate surgido en la doctrina y la jurisprudencia sobre la relevancia penal de los hechos de peculado o malversación por parte de los hoteleros ha generado un contraste vertical y sincrónico en la jurisprudencia, difícilmente compatible con los principios de igualdad y previsibilidad de las decisiones judiciales. Tras repasar las distintas tesis sobre la *abolitio criminis* de los hechos anteriores al "decreto rilancio", se constata que la "Corte di Cassazione" se cierra a la solución considerada preferible de la sucesión impropia con abrogación. Finalmente, se indica una alternativa radical para evitar castigar con las severas penas previstas para el peculado una conducta pasada que actualmente integra una mera infracción administrativa-tributaria de carácter omisivo: recurrir a una medida de amnistía condicionada.

The discrepancy in the interpretation about the persistent criminal relevance of the “subtype” of the embezzlement of public funds by the hotel owner generated a conflict in the Supreme Court case-law hardly compatible with the principle of equality and of predictability of the judicial decisions. Once analyzed the positive and negative thesis about the *abolitio criminis* of the behaviours committed prior to the enactment of the “decreto rilancio” act, it is underlined the restrictive approach of the Court of Cassation on the matter of chronological succession of criminal and administrative-punitive laws; moreover, it is pointed out an alternative solution to avoid draconian penalties imposed for the embezzlement of public funds to previous behaviours that now are simple administrative-tax infringements: conditional amnesty. As a matter of fact, this peculiar situation might justify an act of collective clemency, constitutionally-valid underarticles 3 and 27 of the Constitution, as aimed at removing an “unjust penalty”. It might be the chance to “dust off” the clemency, unfairly unused since 1992, that could be the right way to solve all the exceptional and unique situations that regularly create problems about the execution of unreasonable penalties, such as the prison overcrowding during the pandemic.

SOMMARIO

1. Alle origini della questione: l'incerta natura dell'art. 180, comma 3, del c.d. decreto rilancio 2020, tra *aberratio legis* accidentale e scelta politico-criminale meditata. – 2. Gli effetti penali: le certezze sulle condotte future e i dubbi su quelle passate. – 2.1. La tesi della successione mediata apparente contraria all'*abolitio criminis*. – 2.2. La tesi della successione mediata effettiva favorevole all'*abolitio criminis* parziale. – 2.3. La tesi della successione impropria con analogo esito favorevole. – 2.4. La tesi della legge di interpretazione autentica. – 2.5. La tesi della illegittimità costituzionale e convenzionale della punibilità delle condotte pregresse. – 3. I rispettivi limiti delle diverse soluzioni e l'opportunità di un intervento delle Sezioni unite. – 4. La soluzione radicalmente alternativa (ma difficilmente praticabile): l'amnistia condizionata. – 5. Le ragioni penalistiche a sostegno di tale opzione. – 5.1. Una possibile ipotesi costituzionalmente legittima di clemenza collettiva ascrivibile alla categoria della c.d. amnistia di giustizia per la gestione dei rapporti di diritto intertemporale. – 5.2. Un'occasione per risolvere altre 'situazioni eccezionali'? – 6. Le recenti riforme costituzionali realizzate ed *in itinere* per il rilancio della clemenza collettiva.

1. Alle origini della questione: l'incerta natura dell'art. 180, comma 3, del decreto rilancio, tra *aberratio legis* accidentale e scelta politico-criminale meditata.

Il ginepraio indistricabile germogliato di recente nell'*hortus clausus* del diritto penale attorno alle condotte di omesso versamento della tassa di soggiorno da parte degli albergatori ed alla loro perdurante rilevanza penale¹ origina da una delle tante riforme pandemiche di natura economico-sociale dell'ultimo anno.

Com'è noto, con il c.d. decreto rilancio del marzo 2020 il legislatore ha cercato di varare una serie di interventi normativi in grado di aiutare, tra gli altri, anche uno dei settori dell'economia nazionale più gravemente segnati dalla pandemia da Covid-19, quello turistico-alberghiero.

Una delle innovazioni più rilevanti in tal senso è stata rappresentata dalla riscrittura della disciplina dell'imposta di soggiorno che, in base al d.lgs. n. 23/2011 sul federalismo fiscale municipale, taluni comuni possono istituire a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del loro territorio in maniera proporzionata al costo del pernottamento, ma nel limite massimo di 5 euro per notte.

In particolare, con l'art. 180, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con l. n. 77/2020, si è inserito nell'art. 4, d.lgs. n. 23/2011, il nuovo comma 1 *ter*, in cui è sancito che il gestore della struttura ricettiva – diversamente dal passato – riveste la qualifica giuridica di responsabile del pagamento della predetta tassa, di soggetto cioè gravato da un obbligo tributario diretto rispetto all'ente impositore con mero diritto di rivalsa sui soggetti passivi (*alias* i clienti), il cui mancato assolvimento è punito con una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, e con la sanzione amministrativa di cui all'art. 13, d.lgs. n. 471/1997 (*i.e.* il 30 per cento dell'importo annuale dovuto), per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta e del contributo di soggiorno.

Nonostante la natura *prima facie* squisitamente tributaria di questa riforma e la formale estraneità rispetto ai gangli del diritto penale, non concernendo né la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 314 c.p., né la norma definitoria dell'incaricato di pubblico servizio di cui all'art. 358 c.p. che restano immote, essa, *re melius perpensa*, deve essere inquadrata e letta come un intervento di politica criminale², risultando in realtà concepita proprio per rivedere il versante sanzionatorio implicato da tali situazioni ed evitare che, in caso di mancata dichiarazione o versamento del tributo riscosso, l'albergatore – in molti casi anche di strutture ricettive di ridottissime dimensioni – sia chiamato a rispondere del delitto di peculato per poche centinaia

¹ Tra i tanti contributi che hanno affrontato il problema 'a caldo', prospettando soluzioni anche radicalmente differenti, si veda GATTA (2020a); ID. (2020c); GAMBARDILLA (2020); ID. (2021); MICHELETTI (2020); ALVINO e NICOLOSI (2020).

² Per una ricognizione della politica criminale, delle sue funzioni e delle sue caratteristiche, si rinvia all'attenta e sempre attuale opera di ZIFF (1989), *passim*; e, nella dottrina italiana, alla densa indagine di PULTANÒ (1985), pp. 31 e ss., spec. 50. In argomento, sui profili distintivi della politica criminale rispetto alla politica penale, cfr. anche DONINI (2004), p. 78, e BRICOLA (1975), p. 221 e ss.

di euro non versate in un intero anno.

L'esigenza di attenuare il regime sanzionatorio per tali classi di fatti era invero divenuta da ultimo pressante in seguito al draconiano giro di vite apportato alla disciplina *lato sensu* sanzionatoria del peculato dalla c.d. spazzacorrotti del 2019 che, com'è noto, tra le altre cose, ha escluso in caso di condanna la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 9, c.p.p., implicando che il condannato esegua temporaneamente la pena detentiva irrogata in attesa dell'esito della richiesta di misura alternativa³.

Ad una più attenta e distaccata osservazione, la nuova disciplina della tassa di soggiorno – lasciando inalterate condizioni ed entità del tributo e modificando unicamente la qualifica giuridica del preposto alla riscossione ed il suo rapporto con il cliente –, pare concepita proprio per operare una depenalizzazione in astratto della condotta di omesso versamento della tassa di soggiorno al comune territorialmente competente prima, invece, sussunta pacificamente dalla giurisprudenza nel delitto di peculato comune di cui all'art. 314, comma 1, c.p. Secondo il granitico e rigoristico orientamento della Corte di Cassazione *ante* riforma, infatti, l'albergatore non era un sostituto di imposta gravato da un obbligo tributario diretto nei confronti del Comune, ma, al contrario, un agente contabile che, nello svolgimento di una attività meramente ausiliaria nell'esecuzione dell'obbligazione tributaria intercorrente tra l'ente impositore ed il cliente della struttura, assumeva la veste giuridica di incaricato di pubblico servizio quando acquisiva la materiale disponibilità delle somme di denaro pubblico versategli dall'ospite⁴. Nessun dubbio, quindi, che rivestendo la qualifica soggettiva di funzionario pubblico, ogni condotta appropriativa di denaro altrui che aveva nel suo possesso per ragioni dell'ufficio integrasse sempre il delitto di peculato comune, non essendo configurabile – in assenza di un rapporto di specialità tra le fattispecie generali ed astratte – un concorso apparente di norme con l'illecito amministrativo tributario previsto nei regolamenti comunali per il mancato versamento dell'imposta⁵.

Pur non concernendo direttamente alcuna norma penale in senso stretto, la novella normativa risulta, in verità, sotto questo precipuo versante, espressiva di una esplicita e rinnovata valutazione politico-criminale del legislatore in merito al rango di disvalore delle condotte appropriate dell'albergatore, degradandole da quello elevatissimo del peculato comune – per il quale è comminata la pena edittale della reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi ed è prevista la applicabilità delle confische di prevenzione, allargata ed obbligatoria post-condanna, nonché di altre misure di rigore introdotte dalla legge c.d. spazzacorrotti del 2019 – a quello decisamente subalterno del mero illecito tributario punito con la tipica sanzione amministrativa erariale della sovratassa percentuale rispetto all'importo dovuto.

Interpretata facendo leva sul canone ermeneutico della *ratio legis* e su quello teleologico proiettato sull'offesa ai beni tutelati, la norma rivela, cioè, una rinnovata opzione valoriale non manifestamente irragionevole e, dunque, non sindacabile da parte della Consulta, in ordine alla gravità del comportamento dell'albergatore, ritenendolo – sulla scorta dei criteri euristici di politica criminale del bisogno e meritevolezza di pena⁶ – adeguatamente e proporzionatamente censurabile con strumenti punitivi di natura meramente amministrativa e procedendo, a tal fine, ad una riformulazione della condotta vietata e dei suoi presupposti giuridici⁷.

Detto altrimenti: la *ratio* di questa specifica modifica normativa (come paiono confermare anche i lavori preparatori che parlano di “disciplina sanzionatoria” dei comportamenti dell'al-

³ Sul punto, per ulteriori approfondimenti sulle recenti riforme di segno rigoristico-repressivo nel settore dei reati contro la pubblica amministrazione, si rinvia per tutti a ORLANDI e SEMINARA (2019).

⁴ Nella giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto si veda, *ex multis*, Cass., Sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2018, n. 32058. Per una ricostruzione più analitica di tali posizioni della S.C. si rinvia a GAMBARELLA (2020), p. 339 ss.

⁵ In tal senso si veda Cass., Sez. II, 28 maggio 2019, n. 29632.

⁶ Sui concetti di “meritevolezza di pena” e “bisogno di pena” si veda per tutti il chiaro ed illuminante contributo di ROMANO (1992), p. 51, nel quale l'A., al termine della sua indagine, approda alla conclusione che la «meritevolezza» ed il «bisogno di pena» non sono il “quarto gradino” della teoria del reato, dopo tipicità, antigiuridicità e colpevolezza, bensì la connotazione autentica dell'illecito penale. Come tali sono al tempo stesso «criteri di interpretazione e di verifica della legittimazione dei tipi di reato dei sistemi penali esistenti e categorie euristiche di politica criminale, di essenziale ausilio nella creazione legislativa di nuove fattispecie». In argomento si veda anche MARINUCCI e DOLCINI (1999), p. 516 ss., i quali mettono in evidenza che la “meritevolezza di pena” è solo un presupposto necessario, ma non sufficiente a legittimare il ricorso alla sanzione penale, in quanto ad orientare definitivamente la scelta del legislatore in tal senso deve essere l'accertamento ulteriore della sussistenza di un effettivo “bisogno di pena”.

⁷ Sulla depenalizzazione, in quanto scelta legislativa volta ad offrire una tutela a beni giuridici con misure meno afflittive selezionate in base ai principi di offensività e sussidiarietà si veda MARINUCCI, DOLCINI, GATTA (2020), p. 205. Sulla depenalizzazione quale opzione politico-criminale di segno contrario alla nuova penalizzazione, ma con cui condivide una comune radice, quella, cioè, di «forma di correzione del diritto penale sotto l'aspetto dell'esatta determinazione della dannosità sociale, in sintonia con il mutamento dei rapporti politici, culturali e sociali», ZIPF (1989), pp. 181 ss. e 187 ss.

bergatore⁸) è inequivocabilmente penalistica, non essendo possibile ravvisare alcun valido fondamento concreto capace di giustificarla da un punto di vista tributario⁹.

Ed allora, ben lontana dall'essere un caso di *aberratio legis*, in cui una modifica di una norma extrapenale riverbera in maniera casuale ed indiretta effetti sulla applicabilità di talune norme incriminatrici estranee al suo intervento sia in termini contenutistici che teleologici (come, ad esempio, i noti casi, sovente invocati forse impropriamente come termine di paragone, dell'ingresso della Romania nell'UE e della nozione di piccolo imprenditore fallibile, in cui si era registrata una modifica di disposizioni extrapenali finalizzata a soddisfare esigenze di natura politica o giuscommercianti), la riforma in parola si presenta come una vera e propria depenalizzazione in astratto, volta a trasformare una intera classe di comportamenti tradizionalmente considerati declinazione di un illecito penale particolarmente grave in illeciti amministrativo-tributari, in coerenza con i principi di *extrema ratio*, sussidiarietà ed offensività che informano il moderno diritto penale.

A ben vedere, invero, la sussunzione di tali condotte di evasione dichiarativa e riscossiva nell'alveo del delitto di peculato di cui all'art. 314, comma 1, c.p.¹⁰ appariva decisamente poco ragionevole e difficilmente coerente anche con i principi di proporzionalità e rieducazione della pena di cui rispettivamente agli artt. 3 Cost. e 49 CDFUE e all'art. 27, comma 3, Cost.¹¹, sia all'esito di un giudizio relazionale intrinseco tra il disvalore del fatto e l'entità particolarmente elevata della sanzione, che, soprattutto, all'esito di un giudizio relazionale estrinseco tra la comminatoria edittale prevista per questa 'sotto-fattispecie di illecito' di mancato versamento di un tributo e quella prevista per tutti gli altri comportamenti analoghi.

In forza dell'orientamento invalso in giurisprudenza, infatti, si finiva per irrogare un trattamento sanzionatorio sensibilmente più rigoroso (quello di cui all'art. 314 c.p.) per l'autore di una condotta di omesso versamento o omessa dichiarazione relativa ad una imposta secondaria in termini qualitativi e quantitativi, come l'imposta di soggiorno, rispetto a quello previsto per gli autori di condotte analoghe in relazione ad imposte dirette ed indirette ben più rilevanti nell'ottica dell'art. 53 Cost. come, ad esempio, l'IRPEF e l'IVA, il cui importo può arrivare, rispettivamente, ad un valore percentuale del 43% del reddito annuale percepito e del 22% delle transazioni commerciali concluse e che, in virtù di soglie di punibilità anche considerevoli (si oscilla tra i 50.000 e i 250.000 euro), può integrare il delitto solo sopra importi consistenti.

Alla stregua di un raffronto strutturale con *tertia comparationis* omogenei come gli artt. 4 e 10 bis, d.lgs. n. 74/2000, tale opzione politico-criminale appariva allora più che dubbia alla luce dell'attuale atteggiamento della Corte costituzionale rispetto al principio di proporzionalità e ragionevolezza delle pene ed al finalismo rieducativo¹².

Davvero poteva dirsi adeguatamente parametrata al disvalore del fatto una risposta così severa dell'ordinamento, senza soglie di punibilità e con pene edittali elevatissime, considerato che per evasioni di imposte cruciali nell'assetto del sistema erariale di uno Stato sociale di diritto orientato alla redistribuzione del reddito e alla spesa pubblica servente alle necessità della collettività era prevista una disciplina integrata penale ed amministrativa e sensibilmente meno rigorosa?

Davvero poteva tendere alla risocializzazione agognata dall'art. 27, comma 3, Cost., una reazione punitiva così severa? Oppure, al contrario, poteva generare una reazione di intolleranza da parte del reo nei confronti di una pena sproporzionata per eccesso rispetto alla gravità del fatto commesso?

Senza trascurare che un simile trattamento punitivo risultava privo di una funzione general-preventiva positiva, *i.e.* di orientamento culturale dei consociati, essendo ben distante dalla percezione collettiva la considerazione del titolare di una struttura ricettiva come un pubblico funzionario, seppure limitatamente a tale marginale aspetto della sua attività, essendo invece

⁸ Nei lavori preparatori si specifica in modo chiaro che l'art. 180 reca oltre ad una preliminare ri-descrizione del comportamento dell'albergatore anche una "disciplina sanzionatoria relativa ai casi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione o per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta (di soggiorno o di sbarco) o contributo di soggiorno".

⁹ In tal senso cfr. GAMBARELLA (2020).

¹⁰ In argomento, per una ricostruzione della struttura di questa fattispecie, si rinvia a PELISSERO (2015), p. 245 ss.; nonché al nostro AMARELLI (2021), p. 46 ss.

¹¹ Sulla centralità di tali principi nell'attuale assetto del sistema penale costituzionale si veda RECCHIA (2020); MOCCIA (1992); MONACO (1984).

¹² Il riferimento è alle sentenze della Corte costituzionale nn. 236 del 2016, 222 del 2018 e 40 del 2019, rispettivamente in *Riv. it. dir. proc. pen.*, con nota di DOLCINI (2016), p. 1956 ss.; in *Giur. cost.*, con nota di BARTOLI (2018), p. 2566 ss.; in *Riv. it. dir. proc. pen.*, con nota di BARTOLI (2019), p. 967 ss.

usualmente percepito nelle relazioni economico-sociali come un imprenditore che agisce con una tipica finalità di massimizzazione del profitto con i connessi obblighi di natura tributaria. L'irrogazione del severissimo trattamento sanzionatorio riservato ad uno dei più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione nei confronti di meri gestori di strutture ricettive appariva disorientante per la generalità dei consociati a causa della sua manifesta sproporzione¹³.

Lascia al massimo perplessi nel merito la scelta di costruire la condotta di omesso versamento di questo tributo esclusivamente come illecito amministrativo, piuttosto che come illecito 'modulare' penale ed amministrativo secondo il sistema a disvalore crescente delle soglie di punibilità impiegato in fattispecie analoghe come, ad esempio, quella in materia di IVA poc' anzi richiamata. Se, invero, la depenalizzazione appare perfettamente coerente con i principi cardine della materia penale rispetto alla maggioranza dei comportamenti in discussione in ragione della loro dannosità sociale marginale (poche centinaia di euro), non si può dire altrettanto per le situazioni più sporadiche, ma comunque esistenti, foriere di ammanchi considerevoli per le casse dei Comuni, in taluni casi addirittura superiori al milione di euro.

In ogni caso, a discapito delle apparenze, la riforma in parola sembra presentare una natura sostanzialmente penale che, anzi, fa allungare non poche ombre circa l'opportunità della sua adozione tramite lo strumento della decretazione d'urgenza già tradizionalmente avversato in ambito penale¹⁴, essendo stata tacciata di essere una riforma *ad personam* varata per salvare il padre della compagna del Presidente del Consiglio Conte e, quindi, servente ad interessi particolari del vertice dell'Esecutivo¹⁵.

Tralasciando tali ulteriori risvolti di opportunità politico-criminale che hanno attratto l'attenzione soprattutto dei *media* e del dibattito politico e partendo dal presupposto che sia stata pensata come misura trasversale e valida *erga omnes* per tutti i tanti titolari di strutture ricettive gravati da questo paradosso sanzionatorio, la questione su cui interessa in questa sede soffermare lo sguardo è quella dei suoi effetti sul versante del diritto penale che tante discrasie valutative ha generato.

2.

Gli effetti penali: le certezze sulle condotte future e i dubbi su quelle passate.

Se non sorgono dubbi circa l'irrilevanza penale delle condotte di mancato versamento della tassa di soggiorno da parte dell'albergatore tenute dopo l'entrata in vigore del decreto legge, integrando queste il mero illecito tributario dichiarativo o riscossivo di natura amministrativa di cui all'art. 4, comma 1 *ter*, d.lgs. n. 23/2011 e non il delitto di cui all'art. 314 c.p., né, tanto meno, circa la irretroattività di quest'ultimo in forza dell'art. 1 della legge n. 689/1981, che statuisce anche per gli illeciti amministrativi un divieto esplicito di retroazione sfavorevole, molti se ne addensano sulle sorti delle condotte di omessa dichiarazione e versamento dell'imposta di soggiorno realizzate in precedenza sotto la vigenza della disciplina che le configurava come peculato¹⁶.

Come si è potuto apprezzare in questi primi mesi successivi all'immediata entrata in vigore del *novum* legislativo, la dottrina e la giurisprudenza, infatti, hanno risposto in maniera davvero oscillante, talvolta ravvisando una *abolitio criminis* ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p., sulla scorta o di una modifica mediata reale di norme incriminatrici, o di una legge interpretativa retroattiva, o, ancora, di una successione di leggi impropria tra norma penale e illecito amministrativo, priva di precipua disciplina intertemporale; talaltra sostenendo, all'opposto, la perdurante rilevanza penale delle condotte appropriate pregresse ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p., in base ad una modifica mediata solo apparente di norme incriminatrici.

Una simile divergenza di vedute origina con ogni probabilità dalla assenza di una re-

¹³ In termini favorevoli alla depenalizzazione *tout court* della condotta GAMBARDILLA (2020).

¹⁴ In termini critici circa l'utilizzo della decretazione d'urgenza quale fonte di produzione del diritto penale per una molteplicità eterogenea e condivisibile di ragioni si veda CUPELLI (2012), p. 131 ss.; MARINUCCI, DOLCINI, GATTA (2020), p. 34; PALAZZO (2012), p. 118 ss.; FIANDACA e MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, p. 55; RONCO (2010), p. 58; DE VERO (2012), p. 242; DE FRANCESCO (2009), p. 82; GIUNTA (2008), p. 44; MAIELLO (2003), p. 173.

¹⁵ Su tali aspetti cfr. GAMBARDILLA (2020).

¹⁶ Sulla irretroattività del nuovo illecito amministrativo tributario concordano unanimemente tutti gli Autori richiamati in precedenza nella nota n. 1.

golamentazione esplicita dei profili intertemporali della *novatio legis* e dalla esistenza di un contesto normativo diacronico estremamente articolato, in cui si sono intersecate norme penali incriminatrici e definitorie pregresse con norme extrapenali precettive e sanzionatorie sopravvenute.

Questo intricato intreccio ha consentito di affrontare il problema della perdurante rilevanza penale delle condotte pregresse di omesso versamento dell'imposta di soggiorno con approcci metodologici eterogenei e da angoli prospettici differenti, producendo una pluralità di soluzioni diversificate che appaiono tutte, isolatamente considerate, ragionevoli e convincenti.

2.1.

La tesi della successione mediata apparente contraria all'abolitio criminis.

A seconda del 'mezzo di contrasto' prescelto nella interpretazione della riforma, vale a dire, a seconda che la si osservi come il ripensamento di una disciplina extrapenale relativa ai soggetti gravati da un certo tributo capace di riverberare effetti sulle norme incriminatrici preesistenti, oppure come una depenalizzazione di una classe di condotte in precedenza considerate 'sotto-fattispecie' di una figura delittuosa di portata più ampia e generale come il peculato, possono essere raggiunti esiti sul piano del diritto intertemporale di tenore anche diametralmente opposto.

La riforma, infatti, è stata letta o in chiave prevalentemente tributaria, interrogandosi sulla possibile successione mediata reale o apparente tra la nuova qualifica giuridica del soggetto gravato dall'obbligo di versamento del tributo ed i soggetti attivi del delitto di peculato; oppure in una chiave *stricto sensu* penale, ponendosi il problema della successione impropria tra il nuovo illecito amministrativo inerente al versamento della tassa di soggiorno ed il precedente delitto di cui all'art. 314 c.p. di cui costitutiva per unanime orientamento della giurisprudenza un sotto-tipo.

In particolare, considerando il decreto rilancio in una prospettiva economico-erariale, avulsa dal diritto penale, e focalizzando lo sguardo sulla riqualificazione giuridica del ruolo dell'albergatore rispetto al tributo, sono state elaborate due tesi differenti.

I primi autorevoli commenti della dottrina e le prime decisioni adesive della Corte di Cassazione hanno escluso l'*abolitio criminis*, ravvisando, altresì, nella vicenda in esame una modifica mediata¹⁷ solo apparente di norme incriminatrici, in forza della quale resta inalterata la rilevanza penale ai sensi dell'art. 314 c.p. delle condotte tenute prima dell'entrata in vigore della riforma¹⁸.

Facendo, infatti, leva sul c.d. criterio strutturale¹⁹ – criterio, come noto, condiviso da oltre un ventennio dalle Sezioni unite in materia di successione di leggi penali nel tempo sia diretta che mediata²⁰ – si è ritenuto che la riformulazione della disciplina della tassa di soggiorno non abbia implicato una modifica indiretta della fattispecie incriminatrice del peculato lasciando inalterato il suo tipo criminoso nella dimensione legale generale ed astratta. All'esito di un raffronto sinottico di matrice logico-formale tra la disposizione pregressa ed il *novum* normativo, si è ravvisata una mera interferenza in concreto della seconda su talune classi di fatto sussunte in precedenza nella prima, ma non si è riscontrato alcun ripensamento, anche indiretto tramite la riscrittura di norme definitorie che ne compongono il precetto primario, della struttura normativa del fatto tipico dell'art. 314 c.p.

Secondo i fautori di questo orientamento, il decreto rilancio non avrebbe operato una ridefinizione della nozione di portata generale di incaricato di pubblico servizio di cui all'art. 358

¹⁷ In argomento, per i necessari approfondimenti su tale fenomeno, si rinvia per tutti ai fondamentali lavori di GATTA (2008); MICHELETTI (2006); RISICATO (2004), p. 225 s.

¹⁸ In tal senso si veda, in dottrina, GATTA (2020a), e, in giurisprudenza, Cass., Sez. VI, 28 ottobre 2020, n. 36317, Brugnoli; Cass., Sez. VI, 28 settembre 2020, n. 30227, Di Bono.

¹⁹ In argomento, sulla disputa relativa ai criteri eventualmente utilizzabili per risolvere i dubbi circa l'eventuale *abolitio criminis* in presenza di riforme di norme incriminatrici si rinvia alla distinzione tra criteri fattuali, logico-formali e valutativi, proposta in principio da PADOVANI (1982), p. 1354 ss., poi condivisa (e sviluppata) dalla dottrina maggioritaria.

²⁰ Com'è noto, la Suprema Corte ha espressamente preso posizione a favore del criterio strutturale sin dalla sentenza delle S.u., 26 marzo 2003, Giordano, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, con nota di PECORELLA (2003), p. 1506 ss.. Tale orientamento è stato poi pacificamente condiviso da tutta la giurisprudenza successiva anche in materia di successione mediata di norme incriminatrici da Sez. un., 27.9.2007, n. 2451, Magera; Sez. un., 28 febbraio 2008, Niccoli, in *Cass. pen.*, con nota di AMBROSETTI (2008), p. 3592 ss.; Sez. un., 26 febbraio 2009, Rizzoli, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, con nota di GATTA (2010), p. 887 ss.

c.p., restringendo così il novero dei soggetti attivi di questo reato, ma, riscrivendo una disciplina tributaria, avrebbe solamente determinato un effetto riflesso di interferenza concreta con tale disposizione²¹. In altre parole, il decreto rilancio si sarebbe limitato ad eliminare le condizioni che, in precedenza, consentivano alla giurisprudenza di qualificare i gestori delle strutture ricettive preposti alla riscossione del tributo per conto dell'ente pubblico territorialmente competente come incaricati di pubblico servizio, senza però estrometterli da questa categoria.

Non essendo stata riformulata, cioè, alcuna norma integratrice del precetto primario di una fattispecie incriminatrice, vale a dire, né una norma definitoria, né una che colora il precetto di una disposizione penale in bianco (le uniche due ipotesi considerate dalle citate Sezioni unite *Magera* foriere di una modifica mediata reale di norme incriminatrici, a differenza delle norme non integratrici costituite dalle disposizioni richiamate da elementi normativi della fattispecie), non si è verificata alcuna riscrittura indiretta della figura delittuosa generale ed astratta capace di produrre una parziale *abolitio criminis* di talune sotto-classi di comportamenti ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p.²².

Al contrario, i fatti pregressi devono essere considerati ancora punibili ai sensi dell'art. 314 c.p. ed i precedenti giudicati di condanna definitivi non possono in alcun modo essere travolti in forza della disciplina di maggior favore prevista dal codice penale per la retroattività della *lex mitior*.

2.2.

La tesi della successione mediata effettiva favorevole all'abolitio criminis parziale.

Sempre muovendo da una lettura della riforma in una prospettiva extra-penale, si è pervenuti alla soluzione opposta in diverse pronunce delle corti di merito, approcciando il problema dei riflessi di diritto intertemporale piuttosto che in una prospettiva metodologica normativo-comparativa, facente leva sul citato criterio strutturale, in una opposta empirico-dinamica, che si impernia, invece, sul criterio del c.d. fatto concreto, criterio che – dopo esser stato impiegato in tempi risalenti dalle Sezioni unite Tuzet del 1987 in materia proprio di peculato e di modifiche mediate²³ – è però stato definitivamente accantonato dalle decisioni dello stesso massimo organo nomofilattico in precedenza richiamate sin dal 2003.

Applicando con un *overruling* non adeguatamente motivato alla vicenda in esame il vecchio sillogismo “prima punibile, dopo punibile, quindi punibile”, si è frequentemente ravvisata nella giurisprudenza di merito una modifica mediata effettiva tra le due figure di illecito, escludendo di conseguenza la possibilità di continuare a punire ai sensi dell'art. 314 c.p. le condotte dell'albergatore e, al massimo, rinviando all'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative eventualmente previste nei singoli regolamenti comunali preesistenti²⁴.

I singoli comportamenti concreti di omessa dichiarazione o versamento del tributo tenuti prima dell'entrata in vigore del decreto rilancio, infatti, all'esito del doppio giudizio di sussunzione sia nella norma incriminatrice ante-riforma, sia in quella depenalizzata post-riforma – comprensivo, cioè, anche dei cambiamenti extrapenalmente intervenuti come quelli relativi alla qualifica soggettiva dell'autore del reato –, non risultano più penalmente rilevanti, essendo stati degradati al rango di meri illeciti amministrativi.

Peraltro, vigendo per questi ultimi il principio di irretroattività e difettando una espressa disciplina transitoria, non solo non è possibile ritenere configurabile il delitto di peculato, ma non è neanche possibile applicare le nuove e più miti sanzioni di natura tributaria; l'unica alternativa percorribile appare il proscioglimento perché il fatto commesso non è più previsto

²¹ Così GATTA (2020a); ID. (2020c); LAZZERI (2021).

²² *Abolitio criminis* parziale può verificarsi quando il legislatore riduca l'ambito di operatività di una fattispecie incriminatrice sottraendo alla stessa una sottoclasse di comportamenti tanto con una abrogazione espressa, quanto con qualsiasi legge posteriore che ridisciplini quella medesima situazione ponendo nel nulla l'originario disvalore astratto espresso dalla legge precedente. In argomento, si veda GAMBARDELLA (2014).

²³ Com'è noto, le Sez. un., 23 maggio 1987, Tuzet, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, con nota di PALIERO (1987), p. 695 ss., avevano ravvisato l'*abolitio criminis* in relazione al peculato degli operatori bancari, realizzato mediante concessione abusiva di fidi, in seguito alla esclusione da parte di una riforma legislativa della qualifica di attività di pubblico servizio con riguardo alla raccolta del risparmio.

²⁴ In tal senso si vedano Trib. Roma, 2 novembre 2020, n. 1515; Trib. Torre Annunziata, 17 dicembre 2020, n. 221; Trib. Roma, 3 dicembre 2020, tutte consultabili agevolmente su www.sistemapenale.it.

dalla legge come reato in forza di una *abolitio criminis* parziale ex art. 2, comma 2, c.p.

2.3. *La tesi della successione impropria con analogo esito favorevole.*

Diversamente ancora, valorizzando la parte della relazione ai lavori preparatori del decreto dedicata a tale aspetto e prendendo in considerazione la riforma in una prospettiva strettamente politico-criminale come una depenalizzazione di una sotto-classe di comportamenti prima sussumibili in una fattispecie incriminatrice di portata più generale, piuttosto che come il ripensamento di un rapporto tributario tra un ente pubblico ed una categoria di contribuenti, si può pervenire ad una analoga soluzione di discontinuità normativa rispetto al passato e di *abolitio criminis* parziale del delitto di peculato, seppure su basi argomentative profondamente distinte.

Procedendo ad un raffronto strutturale di tipo normativo-comparativo tra il delitto di peculato ed il nuovo illecito amministrativo e, dunque, polarizzando l'attenzione, piuttosto che sulla novazione extrapenale della qualifica giuridica del soggetto tenuto a versare la tassa di soggiorno, su quella del disvalore attribuito dal legislatore su basi valoriali al fatto commesso, è possibile sostenere ugualmente la non punibilità dei fatti pregressi ai sensi dell'art. 314 c.p., ravvisando una parziale abrogazione di questa fattispecie²⁵.

Prendendo in considerazione la riqualificazione realizzata dal legislatore della medesima tipologia di "gruppi di casi", *i.e.* "di porzioni autonome di fatti di reato completi di tutti gli elementi"²⁶, da sotto-categoria del delitto di peculato a condotte espressamente ed autonomamente descritte in un illecito amministrativo tributario a sé stante, si riscontrerebbe un caso di c.d. successione impropria di leggi tra un reato preesistente ed un illecito depenalizzato sopravvenuto²⁷ e, quindi, una *abolitio criminis* parziale del delitto di peculato.

Ad avviso dei sostenitori di tale tesi, facendo leva sul criterio logico-formale di specialità, "per come è stata configurato nel *decreto rilancio*, l'illecito amministrativo costituisce una figura speciale rispetto al peculato, ne ritaglia infatti una sottofattispecie. In assenza della norma speciale (l'illecito amministrativo), tutti i relativi casi verrebbero disciplinati dalla norma generale (il peculato), perché già li ricomprende (espressamente o tacitamente)"²⁸.

In realtà, in quest'ottica, la discontinuità logico-strutturale tra le due fattispecie generali ed astratte pare essere ancor più nitida, dal momento che, raffrontando attentamente le due disposizioni di cui agli artt. 314 c.p. e 180, comma 3, decreto rilancio, emerge non solo un differente disvalore della medesima condotta, ma una radicale rielaborazione degli elementi costitutivi dei rispettivi fatti illeciti.

In seguito alla opzione politico-criminale del legislatore volta a degradare il livello di disvalore della condotta di omesso versamento della tassa di soggiorno, sulla base di rinnovate valutazioni in termini di offensività, pare essere stato profondamente modificato proprio il comportamento sanzionato dal legislatore: ad essere punita, difatti, non è più l'appropriazione *uti dominus* da parte di un funzionario pubblico di somme di denaro della p.a. di cui aveva il possesso temporaneo *ratione officii* dal momento della loro riscossione dal cliente, ma la ben diversa condotta di omesso adempimento di un obbligo tributario direttamente gravante su un semplice contribuente.

A ben vedere, invero, il comportamento descritto a livello generale ed astratto dalla nuova disposizione sanzionatoria presenta una pluralità di aspetti eterogenei rispetto a quello delineato in termini più generali dal delitto di peculato in cui era in passato sussunto dalla giurisprudenza, testimoniando così una evidente discontinuità tra le due fattispecie da un punto di vista logico-formale che corrobora la tesi della non persistenza dell'illecito rispetto ai fatti pregressi.

Ciò significa che in questo caso si sarebbe potuta ravvisare una *abolitio criminis* parziale ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p., anche laddove il legislatore avesse deciso di configurare la condotta del gestore della struttura ricettiva come illecito penale meno grave, non essendo possibile ravvisare un rapporto di mera specialità tra le due fattispecie a causa dello stravolgimento della loro struttura.

²⁵ In questi termini si è orientato da ultimo Trib. Salerno, sent. 19 ottobre 2020, in www.sistemapenale.it, con nota critica di LAZZERI (2020).

²⁶ Così DONINI (2003), p. 2859.

²⁷ Sul fenomeno della c.d. successione impropria si rinvia a PALIERO e TRAVI (1988), p. 175 ss.; GAMBARDELLA (2014), p. 657 s.; BIANCHI (2014), p. 322 ss.

²⁸ Così GAMBARDELLA (2020).

Così riconsiderata la vicenda normativa in esame, l'esito sul versante penalistico parrebbe essere quello di una abrogazione parziale del delitto di peculato e, dunque, sul piano intertemporale della non punibilità di una sotto-fattispecie di condotte pregresse ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p. Ciò significa che nei giudizi in corso si dovrebbe procedere o all'archiviazione delle indagini, ai sensi dell'art. 411 c.p.p., o alla adozione di una sentenza di proscioglimento, in ogni stato o grado del processo (anche nel giudizio di cassazione), ex art. 129 c.p.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. E nel caso di condanne definitive si dovrebbero revocare con un provvedimento del giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., le statuizioni penali e gli effetti giuridici pregiudizievoli ulteriori come l'iscrizione nel casellario giudiziale, le pene accessorie e le misure di sicurezza, comprese quelle patrimoniali come la confisca²⁹.

Secondo quanto chiarito dalle Sezioni unite del 2012 in un fondamentale e recente arresto in materia di successione tra norma incriminatrice ed illecito amministrativo depenalizzato, tutte le volte in cui manchi una esplicita disciplina transitoria volta a regolamentare espressamente i profili intertemporali della *transmutatio illiciti* – come, ad esempio, nella recente depenalizzazione realizzata con il d.lgs. n. 8/2016³⁰ –, la condotta commessa prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina perde la rilevanza penale e non dà vita ad un fenomeno successorio³¹. Come precisato dalla dottrina, infatti, con una depenalizzazione in astratto “si determina una vera e propria frattura ontologica, categoriale; e dunque una *abolitio criminis* ai sensi dell'art. 2 comma 2 c.p., che impedisce qualunque rapporto di continuità tra l'illecito penale e l'illecito amministrativo”³².

Il mutamento della natura giuridica dell'illecito, frutto di un rinnovato e sensibilmente differente giudizio politico-criminale sul suo complessivo disvalore, introduce un evidente elemento di discontinuità tra le due disposizioni che esclude la “persistenza dell'illecito” propugnata da una parte della giurisprudenza precedentemente e dà vita, se osservato sempre in una prospettiva strutturale di tipo normativo-comparativa, ad una *abolitio criminis* essendo stata espunta dalla fattispecie di peculato la specifica condotta omissiva attualmente delineata con precisione all'interno dell'art. 180 d.l. n. 34/2020³³.

I fatti pregressi, dunque, non sono più punibili né ai sensi dell'art. 314 c.p., né ai sensi del nuovo illecito amministrativo risultato discontinuo rispetto alla precedente fattispecie e comunque estraneo all'ambito di operatività dell'art. 2, comma 4, c.p. riferito solo alla successione tra norme incriminatrici. Il giudice investito della causa potrà solo rinviare gli atti all'autorità amministrativa competente per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative contemplate nei regolamenti dei Comuni dove ha sede la struttura ricettiva.

Inoltre, la giurisprudenza si è orientata in termini analoghi in occasione della riforma del codice della strada e dell'entrata in vigore con il d.lgs. n. 285/1992 dell'art. 180, comma 8, con cui si introduceva uno specifico illecito amministrativo per sanzionare la condotta di mancato ottemperamento all'invito a presentarsi presso gli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento di una delle altre violazioni amministrative previste dal codice della strada. Già in quella circostanza era stata invero ravvisata unanimemente una *abolitio criminis* parziale rispetto al reato di cui all'art. 650 c.p. in cui era pacificamente sussunta tale condotta concreta come sottofattispecie specifica della generica inosservanza ad un ordine legalmente dato dall'autorità³⁴.

2.4.

La tesi della legge di interpretazione autentica.

Ancora, altra parte della dottrina ha ritenuto che, lungi dal costituire un'ipotesi di modificazione mediata della fattispecie, l'introduzione dell'art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, ha generato una situazione intertemporale del tutto diversa, sebbene spesso confusa con la prima:

²⁹ Molto chiaramente in tal senso GAMBARELLA (2020).

³⁰ In argomento, sulla depenalizzazione del 2016, comprensiva di una esplicita disciplina transitoria funzionale a risolvere a monte problemi di diritto intertemporale, cfr. GATTA (2016).

³¹ Cass. pen., Sez. un., 29 marzo 2012, n. 25457, con nota di ROMEO (2012).

³² Così, GAMBARELLA (2014), p. 658.

³³ Trib. Salerno, sent. 19 ottobre 2020, cit.

³⁴ Si veda in tal senso il richiamo operato dalla menzionata sentenza del Tribunale di Salerno a Cass., Sez. I, 1995, n. 3425; Cass., Sez. I, 21 gennaio 1993, n. 1792.

l'introduzione di una norma interpretativa³⁵.

Secondo questi Autori, "altro è un'autentica modificazione mediata della fattispecie penale, che scaturisce dalla *sostituzione* della norma richiamata dalla disposizione incriminatrice. Altro è l'introduzione di una norma interpretativa che va a correggere un orientamento esegetico. In quest'ultimo caso, siamo nel campo delle leggi d'interpretazione autentica in *bonam partem*, alle quali la giurisprudenza costituzionale riconosce da sempre una indiscussa efficacia retroattiva"³⁶.

È proprio questa, del resto, la ragione per cui la norma interpretativa è stata varata: vale a dire correggere un formante giurisprudenziale che il legislatore, per le ragioni più varie, ritiene "eccessivo" imponendo di evitare (per il futuro) e di rimuovere (retrospettivamente) ogni soluzione diversa da quella univocamente imposta dal formante legislativo.

Così ragionando, non ci sarebbe alcun dubbio circa la retroattività favorevole del *novum* legislativo con conseguente non punibilità dei fatti pregressi. [2]

2.5.

La tesi della illegittimità costituzionale e convenzionale della punibilità delle condotte pregresse.

Infine, interpretando la riforma tenendo conto anche di canoni ermeneutici non oblietabili di tipo teleologico e, dunque, orientandola agli scopi della pena e ai principî di *extrema ratio* ed offensività del diritto penale, si è pervenuti a sostenere la sopravvenuta *abolitio criminis* dei fatti precedentemente commessi su basi differenti, vale a dire, reputando contrastante con il principio rieducativo di cui all'art. 27, comma 3, Cost., l'irrogazione di una pena per un fatto che non è più considerato reato al tempo del giudizio, all'esito di una sopravvenuta valutazione generale ed astratta del legislatore di segno difforme³⁷.

Inoltre, si è osservato che ad una medesima conclusione si potrebbe pervenire anche in una prospettiva convenzionale che guardi alla vicenda in esame nella prospettiva dei diritti fondamentali del reo.

Sarebbe, infatti, possibile immaginare un contrasto tra la soluzione della continuità normativa ed il principio di retroattività della *lex mitior* di cui all'art. 7 CEDU, dal momento che sarebbe contrastante con tale valore di garanzia fondamentale della legalità la mancata applicazione della disciplina più favorevole recata dalla legge che ha realizzato la depenalizzazione all'autore di quella condotta prima della sua entrata in vigore³⁸.

3.

I rispettivi limiti delle diverse soluzioni e l'opportunità di un intervento delle Sezioni unite.

Tutte le tesi in precedenza esposte, pur sembrando convincenti se osservate singolarmente, sollevano qualche perplessità ad una più accorta analisi.

In particolare, la tesi favorevole alla non punibilità dei comportamenti pregressi sulla base del criterio del fatto concreto (o più precisamente di alcune tipologie astratte di fatti rientranti nella disciplina abrogata³⁹) imperniato sulla sussunzione del medesimo fatto storico nelle due fattispecie astratte, stride palesemente con la giurisprudenza più attuale delle Sezioni unite che, come si è accennato in precedenza, ha reiteratamente mostrato adesione incondizionata al criterio strutturale per la soluzione di problemi di diritto intertemporale sollevati da riforme di fattispecie incriminatrici dirette o anche solo mediate⁴⁰.

Sin dalla sentenza Giordano del 2003 si è, infatti, affermata l'inutilizzabilità di criteri di tipo empirici/individuali come quello del fatto concreto o valoriali/valutativi come quello della

³⁵ MICHELETTI (2020), p. 4 ss.

³⁶ MICHELETTI (2020), p. 5 ss.

³⁷ In tal senso, seppure in termini non così espliciti, MICHELETTI (2020), p. 11 ss. In giurisprudenza, sembra avanzare dubbi analoghi, seppure in una prospettiva leggermente differente, Trib. Salerno, sent. 19 ottobre 2020, cit.

³⁸ MICHELETTI (2020), p. 15.

³⁹ DONINI (2003), p. 2859.

⁴⁰ Tali profili di criticità sono ben evidenziati da GATTA nei commenti al decreto rilancio e alle prime decisioni della Suprema Corte già richiamati in precedenza.

continenza, indicando nel raffronto formale tra i tipi criminosi l'unica alternativa percorribile anche per ragioni di tenuta del principio di uguaglianza e di coerenza complessiva dell'ordinamento che, essendo incentrato sul principio di legalità formale, tende a risolvere tutti i problemi di rapporti tra norme sincronici e diacronici tramite il raffronto strutturale tra le disposizioni normative generali ed astratte, come, ad esempio, nel caso di concorso apparente di norme, risolto dall'art. 15 c.p. sulla base del criterio di specialità⁴¹.

Non basta a rendere plausibile questo orientamento il fatto che si richiami a sostegno un precedente delle stesse Sezioni unite in materia proprio di peculato e di modifiche mediate, segnatamente la sentenza Tuzet del 1987 relativa alla riforma delle attività bancarie che aveva escluso la perdurante punibilità ai sensi dell'art. 314 c.p. delle condotte dei funzionari degli istituti di credito in forza di una parziale *abolitio criminis* mediata ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p.⁴².

Non solo non si dà adeguatamente conto delle ragioni che conducono a ripudiare il criterio strutturale e di riesumare quello del fatto concreto, ma si finisce anche (*recte*: soprattutto) con l'operare un *overruling* sfavorevole in *malam partem* di un precedente orientamento delle Sezioni unite in violazione della nuova disciplina in materia di ricorso per Cassazione introdotta nel 2017 nell'art. 618, comma 1 *bis*, c.p.p.⁴³. In seguito alla recente scelta legislativa volta a stabilizzare almeno parzialmente il diritto giurisprudenziale altrimenti eccessivamente ondivago e poco 'prevedibile' per i consociati, laddove una Sezione semplice della Suprema Corte ritenesse di non condividere un principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite e se ne volesse discostare, non potrebbe procedere neanche con una motivazione distesa ed articolata, ma dovrebbe sempre necessariamente rimettere la decisione a queste ultime con una ordinanza.

In secondo luogo, non persuade completamente neanche la tesi contraria alla *abolitio criminis* sulla scorta del criterio strutturale e favorevole alla perdurante punibilità ai sensi del delitto di cui all'art. 314 c.p. dei fatti di omesso versamento pregressi.

Questa, infatti, oltre a prediligere lo stesso opinabile approccio della precedente, teso a scorgere – in modo parziale e distorto – nella riforma della tassa di soggiorno una modifica extra-penale e non una depenalizzazione operata *in criminalibus*, produce anche esiti concreti difficilmente compatibili con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e rieducazione della pena.

Continuare a punire delle condotte pregresse considerate non più penalmente rilevanti da una espressa scelta legislativa depenalizzatrice con una disciplina penale rigorosissima come quella prevista per il delitto di peculato dopo la riforma del 2019 finisce con il produrre esiti distonici rispetto agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nonché all'art. 117 Cost. tramite il parametro interposto dell'art. 7 CEDU, aprendo possibili spazi a questioni di legittimità costituzionale o a ricorsi alla Corte di Strasburgo.

Ancora, la tesi dell'interpretazione autentica sembra prestare il fianco ad una obiezione sostanziale attinente al contenuto della legge in questione; l'art. 180 del decreto rilancio, difatti, non pare contenere un'esegesi di una precedente disposizione incriminatrice, ma una rivalutazione politico-criminale in termini di minore disvalore di un comportamento in precedenza integrante una sottofattispecie del delitto di peculato.

Infine, anche la tesi – in teoria più confacente alla situazione in considerazione e alle acquisizioni dommatiche in materia di successione di leggi nel tempo – che riscontra una *abolitio criminis* vedendo nella vicenda una ipotesi di successione impropria di leggi tra reato ed illecito depenalizzato, alimenta dubbi seppur minori e residuali circa la ragionevolezza degli esiti prodotti nella parte in cui genera trattamento paradossalmente di favore per i fatti pregressi rispetto a quelli disciplinati *pro futuro* dalla riforma.

Sulla base di tale ricostruzione teorica, difatti, si arriverebbe ad escludere la punibilità del soggetto che ha omesso il versamento del tributo dovuto a qualsiasi titolo, essendo preclusa tanto la configurabilità del delitto di peculato in forza della sopravvenuta *abolitio criminis* parziale di quella sotto-fattispecie implicata dalla loro depenalizzazione, tanto la configurabilità del nuovo illecito amministrativo in forza del principio di irretroattività che lo governa ai sensi dell'art. 1, l. n. 689/1981, in assenza di una espressa disciplina transitoria volta a consentire la applicazione retroattiva. Il gestore della struttura ricettiva potrebbe invero rispondere solo

⁴¹ DONINI (2003), p. 2877.

⁴² Così, molto chiaramente, GATTA (2020a).

⁴³ Su tale fondamentale riforma, ricca di potenziali ricadute significative sul piano del diritto penale giurisprudenziale, si veda DE AMICIS (2019); FIDELBO (2018); nonché, sia consentito, il nostro AMARELLI (2018), p. 1440.

delle sanzioni amministrative eventualmente contemplate in aggiunta dal regolamento comunale dell'ente nel cui territorio questa era ubicata e, comunque, non di particolare consistenza patrimoniale.

Anche la tesi che fa leva su criteri ermeneutici teleologici, e che propende per la *abolitio criminis* ritenendola l'unica opzione interpretativa compatibile con i principî costituzionali in precedenza richiamati, rischia però di scontrarsi con la difficoltà che potrebbe riscontrare la Corte costituzionale nel ravvisare nell'ordinamento una rima obbligata o un riferimento omogeneo per la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale, dal momento che non sarebbe semplice (per non dire pressoché impossibile) stabilire a quale reato tributario guardare per la commisurazione delle pene e alla ragionevole esportabilità anche in questo ambito delle eventuali soglie di punibilità da questo considerate. [5]

Al cospetto di questo scenario così frastagliato, in cui si registrano dei macroscopici contrasti giurisprudenziali verticali e sincronici⁴⁴ tra le decisioni più rigorose della Suprema Corte incentrate sulla adesione al criterio strutturale e sulla osservazione del *novum* legislativo nella prospettiva del solo cambio di qualifica giuridica del soggetto attivo e quelle più favorevoli al reo dei giudici di *prime cure* aggrappate, però, a vecchi criteri di risoluzione dei problemi intertemporali del c.d. fatto concreto, o alla successione impropria, ci si chiede se possa esistere un'altra alternativa, non profilandosi all'orizzonte la soluzione più semplice e plausibile: la remissione alle Sezioni unite.

Se possa, cioè, trovarsi una risposta differente capace di sottrarre la questione della perdurante rilevanza delle condotte di omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dei gestori di strutture di soggiorno alla anarchia ermeneutico-decisionale della giurisprudenza e di garantire, altresì, una soluzione legislativa di natura oggettiva, stabile e chiara, capace di salvaguardare il principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge penale e quello di prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

4.

La soluzione radicalmente alternativa (ma difficilmente percorribile): l'amnistia condizionata.

Ebbene, in un simile contesto in cui, da un lato, il legislatore non ha ottemperato adeguatamente al suo compito politico-istituzionale di regolamentazione anche degli effetti intertemporali di una riforma indirettamente incidente sul diritto penale⁴⁵; dall'altro, il dato normativo 'confezionato' nell'art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 sembra restituire un fenomeno di successione impropria, espressivo di una evidente discontinuità tra tipi di illecito (quello penale antecedente e quello amministrativo successivo); e, da un altro ancora, la giurisprudenza di legittimità si è incanalata in modo tendenzialmente univoco nell'imbutto della successione mediata, discettando sulla sua natura apparente o reale, sorge un interrogativo: *tertium datur?*

Esiste, cioè, una possibilità ulteriore per risolvere la questione ed evitare l'assurdo giuridico della punizione con le sanzioni di uno dei più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (il peculato comune di cui all'art. 314, comma 1, c.p.) di condotte di omesso versamento di tributi secondari da parte di privati cittadini, nella maggior parte dei casi di entità decisamente inferiore ai due milioni di euro in gioco nella vicenda del 'suocero acquisito' dell'attuale Presidente del Consiglio?

Può rinvenirsi nell'arsenale giuridico esistente un istituto capace di fornire al quesito una risposta ragionevole valida per i numerosi casi attualmente pendenti o in fase di esecuzione, senza incrinare principî e regole portanti dell'ordinamento giuridico, quali l'uguaglianza dei consociati dinanzi alla legge, la prevedibilità da parte di questi ultimi delle decisioni giudiziarie e la esigenza di non lasciare del tutto impunito condotte di disvalore economico in qualche raro caso consistente?

Probabilmente, in un ordinamento giuridico ideale, l'alternativa che potrebbe essere in grado di risolvere in modo soddisfacente le discrasie ermeneutiche sollevate dal decreto rilancio potrebbe essere costituita dalla riesumazione dalle ceneri del diritto penale della sua araba

⁴⁴ Sulle tipologie di contrasti interpretativi che possono sorgere nella giurisprudenza penale si rinvia ad CADOPPI (2007).

⁴⁵ Già DONINI (2003), p. 2891, auspicava come alternativa 'ideale', seppure difficilmente percorribile, per non alimentare problemi di diritto intertemporale in presenza di riforme e per togliere l'interprete da ogni imbarazzo, l'adozione da parte del Parlamento di leggi chiare ed univoche relative alla continuità/discontinuità dei fatti oggetto di *novatio legis*.

fenice: l'amnistia⁴⁶.

Ancora più precisamente: l'amnistia condizionata.

È appena il caso di puntualizzare che si tratta di soluzione sostanzialmente impraticabile in questa specifica vicenda, in ragione del potenziale conflitto di interessi del Presidente del Consiglio rispetto ad un provvedimento di clemenza di simile tenore e del precarissimo equilibrio politico dell'attuale legislatura e maggioranza di Governo. Probabilmente, la sola prefigurazione di una amnistia per un *white collar crime* come il c.d. peculato degli albergatori andrebbe incontro ad un veto incrociato da parte delle nutrite opposizioni e dei *media*; *a fortiori*, il raggiungimento dei *quorum* richiesti dalla Costituzione per una legge di questa portata sarebbe assolutamente inimmaginabile.

Ma l'impercorribilità in concreto di una soluzione giuridica non può ostare alla sua prospettazione in chiave astratta, considerato che un Parlamento ideale e ben diverso dall'attuale potrebbe quanto meno valutare la sua adozione.

Peraltro, anche se non fosse mai presa in considerazione in questa situazione, enunciarla rappresenta un modo sia per stigmatizzare, tramite una iperbole, un assurdo giuridico determinatosi all'interno del nostro ordinamento, sia, soprattutto, per fare luce su un istituto negletto e dimenticato del diritto costituzionale e del diritto penale che, invece, se sapientemente riformato ed utilizzato può costituire una risorsa utilissima per il legislatore per risolvere i non pochi *hard cases* che emergono talvolta nel diritto penale in situazioni eccezionali, irripetibili e chiuse nel tempo, prima tra tutte la condizione dei detenuti.

Com'è noto, dopo la riforma costituzionale del 1992 – che, per far fronte all'abuso dei provvedimenti di clemenza collettiva irrazionali rispetto agli scopi della pena e rafforzare la legittimità di una altrimenti pericolosa interferenza del potere legislativo negli spazi riservati dalla Carta fondamentale al potere giudiziario⁴⁷, ha attribuito nel novellato articolo 79 Cost. il potere decisionale (in tempi passati prerogativa esclusiva del Capo dello Stato e, a partire dal 1948, condiviso tra Presidente della Repubblica e Parlamento con una procedura complessa e non chiarissima) al solo Parlamento con maggioranze qualificate elevatissime – l'amnistia è improvvisamente scomparsa dall'orizzonte legislativo nazionale⁴⁸.

Finita bruscamente l'*âge d'or* del protagonismo politico-criminale in cui erano adottati ciclicamente provvedimenti clemenziali per ragioni disparate di natura politica o celebrativa dal sovrano o dal Capo dello Stato, l'amnistia è divenuta d'improvviso – con un semplice tratto di penna del legislatore costituzionale – un istituto anacronistico, vigente solo 'in potenza' nelle norme della Carta fondamentale e del codice penale ad essa dedicate, ma del tutto inesistente nella dimensione *in action* del diritto: neanche un provvedimento di questa tipologia è stato infatti adottato con la nuova procedura nel corso oramai di circa trent'anni.

5. Gli argomenti penalistici a sostegno di tale opzione.

La situazione che si è venuta a determinare dopo la riforma della tassa di soggiorno pare costituire un'occasione propizia per la sua resurrezione; un'ipotesi in cui il ricorso ad un simile provvedimento potrebbe risultare non esorbitante rispetto al principio di uguaglianza, al 'mito deformato' della certezza della pena ed al volto costituzionale del diritto penale e, specificamente, alla funzione rieducativa-risocializzante e di orientamento culturale dei consociati della pena scandita dall'art. 27, comma 3, Cost.

In particolare, tali obiettivi potrebbero essere raggiunti tramite il varo da parte delle Camere, con le maggioranze qualificate richieste dall'art. 79 Cost., di una amnistia condizionata ai sensi dell'art. 151, comma 4, c.p., in cui gli effetti estintivi del reato o della pena implicati dall'atto di clemenza collettiva rispetto al delitto di peculato per la sottoclasse di condotte depenalizzate con il decreto rilancio siano subordinati ad un comportamento attuoso o riorientativo del reo.

Segnatamente, nella vicenda in esame, si potrebbe vincolare la concessione dell'amnistia al pagamento di una quota parte dell'intero importo dovuto dal reo per l'appropriazione inde-

⁴⁶ Su tale causa estintiva del reato o della pena si rinvia, per tutti, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, alla profonda e raffinata indagine di MAIELLO (2006).

⁴⁷ GEMMA (1992), p. 349 ss.

⁴⁸ PUGIOTTO (2020a), da ultimo ha rimarcato come "amnistia e indulto conoscono da trent'anni un'eclissi quantitativa che non ha precedenti nella storia d'Italia, monarchica e repubblicana".

bita del tributo di soggiorno riscosso, come, ad esempio, un terzo o un quinto dell'ammontare complessivo, magari prevedendo un tetto massimo fissandolo in una somma ragguardevole ma non eccessiva (ad esempio 100.000 o 200.000 euro, o altro importo ritenuto congruo anche sulla base di valutazioni statistiche). Resterebbe solo da valutare se prevedere anche la possibilità di travolgere la confisca definitiva eventualmente già disposta, in deroga a quanto stabilito dall'art. 210 c.p. che ne statuisce in via generale la resilienza rispetto alle cause estintive del reato.

In tal modo si riuscirebbe a soddisfare in maniera proporzionata e bilanciata tutte le contrapposte istanze in gioco, evitando, da un lato, l'irragionevole (per eccesso) punizione ai sensi dell'art. 314 c.p. delle condotte di omesso versamento delle imposte di soggiorno realizzate ante-riforma; e, contestualmente, dall'altro, l'altrettanto sproporzionata (questa volta per difetto) esenzione da qualsiasi conseguenza sanzionatoria discendente dalla irretroattività delle sanzioni amministrative previste per il nuovo illecito tributario, soprattutto in quei casi in cui gli importi non versati siano considerevoli e, magari, siano già stati disposti sequestri di cespiti patrimoniali a ristoro del danno patito dall'ente pubblico titolare del credito erariale.

Le ragioni che sembrano potersi addurre a sostegno di una simile opzione politico-criminale sono molteplici, talune di natura strettamente penalistica, altre di natura costituzionale e politico-istituzionale.

In primo luogo, con un atto di clemenza collettiva – oggi, come detto, costituito non più da un decreto ottriato del Presidente della Repubblica, ma da una legge parlamentare deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale – si sottrarrebbe non un singolo caso storico, ma una intera 'classe di fatti determinata' alla valutazione discrezionale individualizzata ed altalenante del potere giudiziario, assegnandola all'apprezzamento oggettivo, generale ed astratto del potere legislativo.

Si attribuirebbe cioè, ragionevolmente, al Parlamento – l'organo costituzionale cui dovrebbero spettare le scelte di carattere politico-criminale nel nostro ordinamento – il compito di fornire soluzioni univoche a situazioni problematiche relative al rapporto diritto-tempo, contemperando in modo bilanciato le contrapposte esigenze in gioco e decretando in modo chiaro e certo la eliminazione per il passato delle conseguenze giuridiche di un fatto costituente reato al momento della sua commissione⁴⁹.

In secondo luogo, il ricorso ad un provvedimento di amnistia di questo tenore non rappresenterebbe – come, invece, sovente accadeva in passato – una scelta potestativa del legislatore, espressiva dell'*arbitrium principis* e della sua volontà puramente politica ed insindacabile⁵⁰. Con esso, difatti, non si introdurrebbe nell'ordinamento una scelta indulgenziale che Beccaria considerava⁵¹ eccentrica rispetto ai principi che sorreggono il diritto penale, fondano razionalmente la potestà punitiva statale, orientano i consociati e scandiscono la ripartizione dei poteri all'interno dello Stato in maniera poliarchica-orizzontale.

Tramite un atto di clemenza collettiva condizionato, *par contre*, si realizzerebbe una riforma pienamente legittima costituzionalmente ed in grado di compensare le asimmetrie sorte all'interno del nostro ordinamento giuridico a causa di una riforma legislativa priva di una disciplina transitoria capace di fornire una risposta esplicita e ragionevole al trattamento sanzionatorio dei fatti pregressi alla loro depenalizzazione.

Detto altrimenti: un eventuale provvedimento clemenziale non costituirebbe il prodotto di una valutazione arbitraria, contingente e priva di respiro assiologico, di un legislatore che usa le categorie del penale per soddisfare interessi politico-populisti di aggregazione di consenso sociale e che si ispira ad una retriva concezione dello *ius puniendi* quale *instrumentum regni* manifestazione della sola *auctoritas*. Ma, all'opposto, sarebbe l'espressione di una scelta politico-criminale razionale rispetto ai principi fondanti del sistema penale costituzionale e servente ad eccezionali esigenze di pacificazione sociale o di correzione di distorsioni straordinarie del suo funzionamento.

Più precisamente ancora, una legge di amnistia in un caso del genere non rappresenterebbe né una zona franca rispetto alle regole ordinanti la materia penale; né una discutibile deroga

⁴⁹ Sulle distinzioni tra amnistia ed abrogazione si veda DONINI (2003), p. 2863.

⁵⁰ Il tradizionale disinteresse sino al recente passato nei confronti del potere di clemenza e di una sua possibile rilettura nel prisma dei principi del diritto penale, è testimoniato dalla sua considerazione da parte di MANZINI (1950), p. 401 ss., come elemento estraneo al diritto penale di natura squisitamente politica.

⁵¹ BECCARIA (1981), § XLVI, p. 102 e ss., aveva una posizione fortemente critica nei confronti della clemenza collettiva ritenendo che "far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti è un fomentare la lusinga della impunità".

introdotta al valore coercitivo del diritto vigente volta a sospendere l'operatività di una norma incriminatrice *ex post facto*; né una illegittima ingerenza del legislatore nel campo di azione del giudice; né una scelta elusiva della certezza della pena e della effettività e credibilità sociale di talune norme incriminatrici che compongono il sistema penale. Esattamente al contrario, si presenterebbe come un mezzo per soddisfare gli scopi cui quest'ultimo è orientato dalla *Grundnorm* costituzionale, come d'altronde è stato segnalato di recente anche in dottrina⁵².

A ben vedere, essa apparirebbe ragionevole e proporzionata ai sensi dell'art. 3 Cost. e teleologicamente complementare alle finalità della pena di cui all'art. 27, comma 3, Cost. perseguite dalle norme incriminatrici di cui sospende eccezionalmente, retroattivamente e temporaneamente l'efficacia.

Sotto il primo versante, quello dell'uguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., l'adozione di una legge di amnistia non introdurrebbe un ingiustificato regime di favore, di natura paternalistico-indulgenziale, nei confronti degli autori in passato di taluni fatti che conservano per il futuro intatto il loro disvalore penale, ma andrebbe ad evitare che talune situazioni eccezionali, irripetibili e chiuse nel tempo implicate dalla riforma appena varata, siano punite in maniera sproporzionata rispetto alla nuova disciplina più favorevole recata *pro futuro* dal legislatore⁵³.

Sotto il secondo profilo, quello della coerenza con gli scopi della pena di cui all'art. 27, comma 3, Cost., e della natura non arbitraria della scelta politico-criminale di non punire le condotte di omesso versamento pregresse alla riforma del 2020⁵⁴, questo provvedimento non porrebbe alcun problema, essendo chiaramente funzionale ad evitare proprio l'infissione di pene sproporzionate per eccesso rispetto al mutato disvalore di un certo comportamento ed incapaci di tendere al soddisfacimento di finalità rieducative e, al contrario, foriere di possibili esiti di ulteriore desocializzazione del reo.

Da un punto di vista dommatico, quindi, una simile legge potrebbe essere ricondotta nella categoria della amnistia costituzionalmente legittima andata definendosi nella giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 175/1971 con cui si è ritenuto il potere di clemenza non più insindacabile in ragione della sua natura squisitamente politica e discrezionale, bensì sottoposto ai suddetti limiti materiali e contenutistici di natura costituzionale⁵⁵.

5.1.

Un'ipotesi costituzionalmente legittima di clemenza collettiva ascrivibile alla categoria della c.d. amnistia di giustizia per la gestione dei rapporti di diritto intertemporale?

A ben vedere, un provvedimento di clemenza collettiva teso a decretare l'estinzione dei delitti di peculato commessi dagli albergatori prima della riforma in cambio del pagamento di una somma ridotta degli importi dovuti potrebbe essere ascritto alla macro-area della c.d. amnistia con finalità di giustizia⁵⁶, della amnistia, cioè, che si fonda sulla ingiustizia macroscopica della applicazione della legge penale a dei fatti del passato; o, ancora più precisamente, potrebbe essere sussunto nella sotto-tipologia della c.d. amnistia come strumento di gestione dei rapporti di diritto intertemporale.

La dottrina, infatti, dopo aver faticosamente delineato i limiti del potere di clemenza nei divieti di efficacia futura delle leggi di amnistia e di adozione di amnistie faziose individuali

⁵² Sulla valorizzazione del potere di clemenza collettiva quale vero e proprio strumento politico-criminale razionale e coerente rispetto agli scopi della pena si veda ANASTASIA, CORLEONE, PUGIOTTO (2018); nonché i lavori di SUMMERER (2019), p. 285 ss.; MAIELLO (2018), p. 573 ss.; MAZZACUVA (2018), p. 191 ss.; BARTOLI (2018), p. 220. In tempi ancor più recenti, si vedano le incisive considerazioni di PUGIOTTO (2020a). Da ultimo, seppure in una prospettiva differente di taglio penale-comparatistico tesa ad individuare il ruolo della amnistia nella c.d. giustizia di transizione per consentire ad un ordinamento di risolvere tramite il diritto i problemi derivanti dal passaggio da un regime autoritario ad uno liberal-democratico, si veda il lavoro di CAROLI (2020a), p. 301 ss.

⁵³ ZAGREBELSKY (1971), p. 247 e ss.; ID. (1974), *passim*; ID. (1979), p. 116 ss.; ID. (1992); MAIELLO (2006), p. 304 ss.

⁵⁴ GEMMA (1983); ID. (2000), p. 51 ss.; ID. (1992), p. 349 ss.; MAIELLO (2006), p. 318.

⁵⁵ In argomento, anche per una puntuale ricostruzione dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di clemenza collettiva, si rinvia per tutti a MAIELLO (2006), p. 337 ss. Com'è noto, infatti, la Consulta, dopo un primo periodo in cui aveva mantenuto un atteggiamento di prudente *self restraint* rispetto agli atti di clemenza considerandoli insindacabili opzioni politiche discrezionali del legislatore, ha successivamente ritenuto possibile censurare nel merito e nei contenuti quelle amnistie varate senza alcuna giustificata ragione politico-criminale e relative a situazioni sempre aperte nel tempo e, quindi, non transitorie, eccezionali ed irripetibili e, con la sentenza n. 369/1988, anche i provvedimenti di clemenza contrastanti con gli scopi della pena.

⁵⁶ MAIELLO (2006), p. 308.

e di auto-favoreggiamento⁵⁷, ha proceduto anche ad una tassonomia delle ipotesi di amnistia che possono essere considerate legittime costituzionalmente suddividendole in due categorie di genere: la clemenza come strumento di pacificazione sociale e, per l'appunto, la clemenza di giustizia⁵⁸.

Nel novero della seconda macro-area ha poi individuato due ulteriori sotto-classi, quelle della clemenza quale strumento di correzione del diritto penale e della clemenza quale strumento di adattamento del diritto penale, riconducendo alla prima le amnistie relative: a mutamenti retroattivi *in malam partem* della giurisprudenza e alle situazioni di caos interpretativo riguardanti la successione di leggi penali nel tempo; al funzionamento selettivo dell'azione penale; alle imperfezioni del diritto processuale intertemporale. E riportando nella seconda le amnistie relative: ai reati commessi in occasione o a causa di calamità naturali; all'entrata a regime di riforme processuali destinate a potenziare l'attività giudiziale di *law enforcement*; alla gestione di rapporti di diritto intertemporale; alla risoluzione di problemi di sovraffollamento carcerario abnormi e non ripetibili in futuro.

Ebbene, una amnistia riferita alla sottofattispecie del peculato consistente nella condotta di appropriazione della tassa di soggiorno da parte dei gestori di strutture ricettive sembrerebbe ben riconducibile nella *species* dei provvedimenti di clemenza di giustizia per la gestione di rapporti di diritto intertemporale.

Ed invero, pur essendo stata concepita tale categoria con espresso riferimento alla situazioni in cui si registri una riformulazione di fattispecie penali senza una loro contestuale depenalizzazione, sembra invero estensibile anche a tali situazioni tutte le volte in cui, il diritto vivente, almeno nella sua parte più autorevole, intraveda in una riforma *in mitius* la perdurante rilevanza penale di alcune sottofattispecie di comportamenti degradate per il futuro al rango di mero illecito amministrativo.

5.2.

Un'occasione per risolvere altre 'situazioni eccezionali'?

Vi è da dire, infine, che l'adozione di una amnistia per questa vicenda di ridotta rilevanza quantitativa e qualitativa potrebbe rappresentare l'occasione per la sua estensione ad altre situazioni specifiche sostanzialmente analoghe⁵⁹ sorte nel diritto vivente circa la perdurante punibilità di comportamenti commessi prima del varo di riforme legislative o giurisprudenziali di particolare rilievo.

Si pensi, per tutte, a titolo esemplificativo, alle questioni ancora aperte dei c.d. fratelli minori di Contrada dopo la sentenza Corte EDU 2015, attualmente risolta in termini negativi dalle Sezioni unite penali, ma in attesa di essere rivalutata dai giudici di Strasburgo nel caso *Inzerillo*, oppure della nuova legittima difesa domiciliare, al momento sterilizzata nella sua portata estensiva dalla giurisprudenza immediatamente successiva alla riforma del 2019, ma al centro di un dibattito circa la sua potenziale efficacia retroattiva⁶⁰.

O ancora a quelle che potranno sorgere a breve rispetto alle situazioni già decise con sentenze passate in giudicato per il delitto di coltivazione domestica di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, T.U. n. 309/1990 dopo la sentenza delle Sezioni unite del 2020 che, con un *overruling in bonam partem*, ha ritagliato spazi di liceità a talune situazioni marginali in ragione della loro atipicità rispetto alla fattispecie incriminatrice re-interpretata in senso tecnico-agrario⁶¹, oppure alle situazioni già decise con sentenze passate in giudicato per frodi IVA rilevanti e ritenute non prescritte dopo la sentenza Taricco della CGUE 2015 ma prima della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2018 che ha sbarrato le porte al recepimento della 'regola' da questa enunciata nel nostro ordinamento⁶².

Anche in tali circostanze (così come in tutti i casi di retroattività occulta favorevole ed irre-

⁵⁷ Per una ricostruzione puntuale ed analitica dei limiti del potere di clemenza si rinvia a MAIELLO (2006), p. 408 ss.

⁵⁸ Analogamente, per la ricostruzione delle forme di clemenza costituzionalmente legittima, il rinvio è sempre a MAIELLO (2006), p. 419 ss.

⁵⁹ Il provvedimento di clemenza, com'è noto, può selezionare i reati da amnistiare secondo tre distinti modelli: generico (ricomprendendo tutti i fatti punibili in astratto con pene superiori ad un certo limite massimo), cumulativo (enunciando una intera categoria di reati contraddistinti da elementi comuni) o specifico (elencando tassativamente le fattispecie). In questo caso, ad esempio, potrebbe essere adottata una amnistia specifica; ma la scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore.

⁶⁰ Sulle due vicende e sui problemi implicati anche sul versante intertemporale, sia consentito rinviare per praticità ai nostri AMARELLI (2020a); ID. (2020b) p. 1756 ss.

⁶¹ Cass., Sez. un., 16 aprile 2020, n. 12348, Caruso, in *www.sistemapenale.it*, con nota di BRAY (2020).

⁶² Sulla saga Taricco e le sue articolate dinamiche nel dialogo tra le Corti si rinvia per tutti a BERNARDI e CUPELLI (2017).

troattività occulta sfavorevole altrimenti irrisolvibili), per evitare di affidare classi di situazioni eccezionali, irripetibili e chiuse nel tempo, alla valutazione in concreto, individuale, discrezionale e dissonante della giurisprudenza, sacrificando così la fondamentale esigenza di prevedibilità delle decisioni giudiziarie e delle sanzioni penali⁶³, nonché i principi di ragionevolezza e capacità rieducativa delle pene e di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge penale, oppure di accettare impotenti la loro perdurante punibilità nonostante i radicali cambiamenti sopravvenuti, il ricorso ad una amnistia parrebbe costituire una valida alternativa.

Ma, soprattutto, il varo di un provvedimento di clemenza per tali motivi potrebbe essere il volano per provare a risolvere una 'questione criminale' di ben più alto lignaggio e larga portata: la drammatica situazione carceraria venutasi a creare in tutti gli istituti di pena italiani per una circostanza straordinaria ed irripetibile come la pandemia da Covid-19 attualmente in corso⁶⁴.

Il sovraffollamento detentivo costituisce una bomba epidemiologica incontrollabile da parte dello Stato, evidentemente ostativa alla possibilità di garantire il distanziamento sociale minimo tra singoli individui ritenuto dalle scienze mediche, in un contesto ancora di incertezza scientifica, prima ed imprescindibile precauzione per impedire o attutire la trasmissione del contagio e per assicurare ai detenuti l'espiazione di una pena conforme al senso dell'umanità e potenzialmente risocializzante⁶⁵.

Ridurlo con un atto di clemenza collettiva significherebbe rimuovere un potenziale fattore di rischio per la salute non solo dei detenuti, ma anche del personale degli istituti penitenziari e, di riflesso, dell'intera collettività.

Una amnistia capace di stemperare questa patologica condizione delle strutture penitenziarie nazionali sarebbe certamente legittima costituzionalmente rispetto all'art. 27, comma 3, Cost., impedendo l'esecuzione di pene detentive che non possono avere né una funzione rieducativa per il reo, né una di orientamento culturale per la generalità dei consociati.

Ma più in generale, una amnistia cumulativa specifica, che metta insieme reati ascrivibili alla criminalità economica di soggetti abbienti e, magari, reati espressivi della criminalità tipica delle fasce meno fortunate della popolazione (come, ad esempio, lo spaccio di droghe leggere non aggravato), dimostrerebbe la sua nuova vocazione di mezzo per risolvere problemi giuridici in ragione della loro oggettiva rilevanza, piuttosto che di strumento per raggiungere contingenti obiettivi politici della maggioranza di turno.

6. Le recenti riforme costituzionali realizzate ed *in itinere* per il rilancio della clemenza collettiva.

Infine, è opportuno segnalare che, nell'imminente futuro, la riesumazione della clemenza collettiva (magari in forma ciclica per risolvere le situazioni irragionevoli, ed altrimenti irrisolvibili, che periodicamente si vengono a creare nel diritto penale vivente) potrebbe essere agevolata anche da alcune recenti riforme politico-istituzionali, oltre che da uno specifico disegno di legge costituzionale in materia di amnistia da ultimo sottoposto al vaglio del Parlamento.

In particolare, una prima novella legislativa capace di rendere potenzialmente meno difficile il raggiungimento delle elevatissime maggioranze richieste dall'art. 79 Cost. dopo il 1992 è stata rappresentata dall'introduzione nel 2017 all'interno della legge elettorale di una soglia di sbarramento del 3% che ambisce ad impedire la frammentazione del Parlamento e ad agevolare la formazione di maggioranze all'interno della Camera e del Senato.

Attraverso la riduzione del numero di partiti politici rappresentati nelle due Camere elettive, infatti, si contribuisce a ridurre il rischio di veti incrociati capaci di far naufragare un progetto di amnistia già nelle fasi embrionali.

Ma, soprattutto, la stura ad una rivitalizzazione della amnistia potrebbe essere costituita dalla recentissima riforma costituzionale del numero dei parlamentari.

⁶³ VIGANÒ (2016), p. 237.

⁶⁴ Sui possibili effetti devastanti della diffusione del virus Covid-19 nelle carceri e sulle timide soluzioni escogitate dalla politica GATTA (2020b); DOLCINI e GATTA (2020); GIOSTRA (2020); MARZADURI (2020); PUGIOTTO (2020b); ID. (2020c). Sulle scarcerazioni per rischio di contagio epidemico di alcuni esponenti di spicco di associazioni per delinquere di tipo mafioso e sulle polemiche originatesi nell'opinione pubblica, cfr. DELLA BELLA (2020); GIALUZ (2020); FIANDACA (2020).

⁶⁵ Sulla opportunità di ricorrere ad un provvedimento di clemenza collettiva per incidere su tale problema cfr. CAROLI (2020b), p. 76 ss.

Il drastico taglio approvato con il referendum popolare del 2020, ratificato con la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, recante “*Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*”, e destinato a trovare applicazione a partire dalla prossima legislatura – pur presentando innegabili profili di criticità rispetto al principio di rappresentanza, dimezzando il numero dei seggi nelle due Aule del Parlamento – contribuisce, indirettamente, a rendere meno impervio il conseguimento della maggioranza dei due terzi richiesta dalla Costituzione per l’adozione di provvedimenti di clemenza generale.

È innegabile che, pur restando inalterato il rapporto in termini statistico-percentuali della maggioranza da ottenere nelle due Camere nelle singole votazioni, divenga oggettivamente più semplice aggregare i due terzi dei consensi attorno ad un provvedimento di amnistia se si ragiona su una base numerica di 600 parlamentari, piuttosto che su quella attuale di 945 (al netto, in ambo i casi, dei senatori a vita).

Se poi dovesse andare in porto anche il disegno di legge costituzionale n. 2456 presentato alla Camera il 2 aprile 2020 e contenente “*Modifiche agli articoli 72 e 79 della Costituzione, in materia di concessione di amnistia e indulto*”, la clemenza collettiva potrebbe tornare effettivamente a raffigurare un istituto utilissimo e razionale, a disposizione del legislatore, per correggere o ‘archiviare’ situazioni straordinarie eventualmente venutesi a creare in alcune aree del sistema penale che potrebbero frustrare, se non risolte chiaramente, gli scopi della pena costituzionalmente fissati⁶⁶.

Grazie alla previsione di un obbligo di illustrazione analitica e puntuale nel preambolo del provvedimento di clemenza delle situazioni straordinarie o delle ragioni eccezionali che ne legittimano l’adozione; di una riserva di assemblea nell’art. 72 Cost. per garantire la massima pubblicità della deliberazione parlamentare, evitandone una trattazione parziale nelle commissioni; di una modifica del *quorum* richiesto dall’art. 79 Cost. per l’approvazione, accontentandosi della «maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella sola votazione finale», si restituirebbe una maggiore agibilità politica alla amnistia e, al contempo, si attribuirebbe un più penetrante controllo sui suoi contenuti sia al Presidente della Repubblica al momento della promulgazione, sia alla Corte costituzionale nell’ordinaria sede del sindacato incidentale una volta entrata in vigore⁶⁷. Entrambi gli organi costituzionali sarebbero chiamati a vagliare, rispettivamente *ex ante* ed *ex post*, il rispetto da parte del provvedimento di clemenza sia delle procedure rafforzate richieste per la sua deliberazione, sia dei vincoli di contenuto relativi al preambolo e alle situazioni amnistrate.

Tuttavia, con elevato grado di credibilità logica, la vicenda del c.d. peculato dell’albergatore non costituirà l’occasione per l’adozione da parte del Parlamento del primo atto di clemenza collettiva dopo la riforma dell’art. 79 Cost. nell’oramai lontanissimo 1992.

Potrebbe, però, fornire uno stimolo alla sua futura emanazione per ragioni umanitarie-dedentive ed un esempio per dimostrare l’importanza di questa categoria di provvedimenti in altre vicende parimenti delicate e complesse in cui le soluzioni andatesi definendo nel diritto vivente per gruppi di casi identici, eccezionali, irripetibili e chiusi nel tempo, meritino di essere risolte in modo razionale ed univoco dal legislatore, piuttosto che discrezionale ed ondivago dalla giurisprudenza.

In un sistema penale costituzionalmente orientato dai principi di uguaglianza, ragionevolezza, legalità e rieducazione, qualunque sia la tipologia dei reati in gioco, sembra invero preferibile in ordine alla loro perdurante punibilità una scelta generale ed astratta, ancorché discutibile, adottata da un organo costituzionale democratico con maggioranze qualificate come il Parlamento, piuttosto che una imprevedibile valutazione arbitraria operata di volta in volta dal singolo giudice del caso concreto, o una rassegnata osservazione della esecuzione di pene divenute ingiuste.

⁶⁶ Per il testo del progetto di legge costituzionale cfr. <http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2456.18PDL0099630.pdf>.

⁶⁷ In argomento, cfr. PUGIOTTO (2020a).

Bibliografia

- ALVINO, Francesco e NICOLOSI, Chiara (2020): *Peculato ed omesso versamento della tassa di soggiorno dell'albergatore: profili di diritto intertemporale dopo il decreto rilancio*, *DisCrimen*, pp. 1-20;
- ANASTASIA, Stefano, CORLEONE, Franco, PUGIOTTO, Andrea (eds.) (2018): *Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto*, (Roma, Ediesse);
- AMARELLI, Giuseppe (2021): "I delitti di peculato", in FIORE Stefano e AMARELLI, Giuseppe (eds.): *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, (Torino, Utet), pp. 37-68;
- AMARELLI, Giuseppe (2020a): *La legittima difesa domiciliare tra abolitio criminis e successione di leggi penali nel tempo, La legislazione penale rivista on line*;
- AMARELLI, Giuseppe (2020b): *Le S.u. negano efficacia erga alios alla Contrada: i fratelli minori vanno a Strasburgo?*, *Giurisprudenza italiana*, p. 1756 ss.;
- AMARELLI, Giuseppe (2018): *Dalla legolatria alla post-legalità*, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1440.
- AMBROSETTI, Enrico Maria (2008): *I riflessi penalistici derivanti dalla modifica della nozione di piccolo imprenditore nella legge fallimentare al vaglio della Sezioni Unite*, *Cassazione penale*, p. 3602 ss.;
- BARTOLI, Roberto (2019): *La sentenza n. 40/2019 della Consulta: meriti e limiti del sindacato "intrinseco" sul 'quantum' di pena*, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 967 ss.;
- BARTOLI, Roberto (2018a): *Vendetta, amnistia, riconciliazione e punizione tra memoria e oblio*, *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, 4, pp. 216-229;
- BARTOLI, Roberto (2018b): *Dalle "rime obbligate" alla discrezionalità: consacrata la svolta*, *Giurisprudenza costituzionale*, p. 2566 ss.;
- BECCARIA, Cesare (1981): *Dei delitti e delle pene* (ed. di Livorno del 1766), in VENTURI, Franco (ed.), (Torino, Einaudi);
- BERNARDI Alessandro e CUPELLI, Cristiano (eds.) (2017): *Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti*, (Napoli, Jovene editore);
- BIANCHI, Davide (2014): *Il problema della "successione impropria": un'occasione di (rinnovata?) riflessione sul sistema del diritto punitivo*, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 322 ss.;
- BRAY, Carlo (2020): *Le Sezioni unite dichiarano l'irrelevanza penale della coltivazione di piante stupefacenti finalizzata esclusivamente all'uso personale*, *Sistema penale*;
- BRICOLA, Franco (1975): *Politica criminale e politica penale dell'ordine pubblico (a proposito della legge 22 maggio 1975, n. 152)*, *Questione criminale*, p. 221 ss.;
- CADOPPI, Alberto (2007): *Il valore del precedente nel diritto penale*, (Torino, Giappichelli);
- CAROLI, Paolo (2020a): *Il potere di non punire. Uno studio sull'amnistia Togliatti*, (Napoli);
- CAROLI, Paolo (2020b): *Non punibilità e indirizzo politico-criminale*, *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, 3, pp. 68-97;
- CUPELLI, Cristiano (2012): *La legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto penale*, (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane);

DOLCINI, Emilio (2016): *Pene edittali, principio di proporzione, funzione rieducativa della pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l'alterazione di stato*, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 1956 ss.;

DE AMICIS, Gaetano (2019): *La formulazione del principio di diritto e i rapporti tra Sezioni semplici e Sezioni unite penali della Corte di cassazione*, *Diritto penale contemporaneo*;

DE FRANCESCO, Giovannangelo (2009): *Diritto penale. I fondamenti*, (Torino, Giappichelli);

DELLA BELLA, Angela (2020): *Emergenza COVID e 41 bis: tra tutela dei diritti fondamentali, esigenze di prevenzione e responsabilità politiche*, *Sistema penale*;

DE VERO, Giancarlo (2012): *Corso di diritto penale*, (Torino, Giappichelli);

DOLCINI Emilio e GATTA, Gian Luigi (2021): *Carcere, coronavirus, decreto "cura Italia": a mali estremi, timidi rimedi. A proposito del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (artt. 123-124)*, *Sistema penale*;

DONINI, Massimo (2004): *Il volto attuale dell'illecito penale*, (Milano, Giuffrè);

DONINI, Massimo (2003): *Discontinuità del tipo di illecito e amnistia. Profili costituzionali*, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 2859 ss.

FIANDACA, Giovanni (2020): *Scarcerazioni per motivi di salute, lotta alla mafia e opinione pubblica*, *Sistema penale*;

FIANDACA Giovanni e MUSCO, Enzo (2019): *Diritto penale, parte generale*, (Bologna, Zanichelli);

FIDELBO, Giorgio (2018): *Verso il sistema del precedente? Sezioni unite e principio di diritto*, *Sistema penale*;

GAMBARDELLA, Marco (2021): *Il "peculato dell'albergatore": una depenalizzazione che non retroagisce*, *Cassazione penale*;

GAMBARDELLA, Marco (2020): *Il "decreto rilancio" e la degradazione della condotta di omesso versamento dell'imposta di soggiorno da peculato a illecito amministrativo*, *Penale. Diritto e procedura*;

GAMBARDELLA, Marco (2014): *La legge penale nel tempo*, *Enciclopedia del diritto*, p. 657 s.;

GATTA, Gian Luigi (2020a): *Omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell'albergatore e peculato: abolitio criminis dopo il 'decreto rilancio'?*, *Sistema penale*;

GATTA, Gian Luigi (2020b): *Carcere e coronavirus: che fare? Considerazioni a margine delle (e oltre le) rivolte*, *Sistema penale*;

GATTA, Gian Luigi (2020c): *La Cassazione applica il 'criterio strutturale' e ribadisce: nessuna abolitio criminis del peculato commesso dall'albergatore prima del 'decreto rilancio'*, *Sistema penale*;

GATTA, Gian Luigi (2016): *Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica*, *Diritto penale contemporaneo*;

GATTA, Gian Luigi (2010): *Abolizione dell'amministrazione controllata e abolitio criminis impropria ex art. 236, comma 2, n. 1 legge fallimentare*, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 887 ss.;

GATTA, Gian Luigi (2008): *Abolitio criminis e successione di norme "integratrici": teoria e prassi*, (Milano, Giuffrè);

GEMMA, Gladio (2000): *Clemenza (Profili costituzionali)*, *Digesto discipline penalistiche*, (Torino, Utet), p. 51 ss.;

- GEMMA, Gladio (1992), *Amnistia ed indulto dopo la revisione dell'art. 79 Cost.*, *Legislazione penale*, p. 349 ss.;
- GEMMA, Gladio (1983): *Principio costituzionale di uguaglianza e remissione della sanzione*, (Milano, Giuffrè);
- GIALUZ, Mitja (2020): *L'emergenza nell'emergenza: il decreto-legge n. 28 del 2020, tra ennesima proroga delle intercettazioni, norme manifesto e "terzo tempo" parlamentare*, *Sistema penale*;
- GIOSTRA, Glaucio (2020): *Disinnescare in modo sano la bomba-virus nelle carceri. Gli effetti della pandemia di Covid-19 sulle realtà dei penitenziari e le soluzioni possibili*, *Sistema penale*;
- GIUNTA, Fausto (2008): voce "Riserva di legge", in GIUNTA, Fausto (ed.): *Diritto penale. I dizionari sistematici*, (Milano, Il Sole 24 Ore);
- LAZZERI, Francesco (2021): *Peculato dell'albergatore e nuovo illecito amministrativo in una recente sentenza di merito: alla base del riconoscimento dell'abolitio criminis una malintesa applicazione del criterio strutturale*, *Sistema penale*;
- MAIELLO, Vincenzo (2018): *Verso una nuova clemenza collettiva?*, *Diritto penale e processo*, p. 573 ss.;
- MAIELLO, Vincenzo (2006): *Clemenza e sistema penale*, (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane);
- MAIELLO, Vincenzo (2003): "Riserva di codice" e decreto legge in materia penale: un (apparente) passo avanti ed uno indietro sulla via del recupero della centralità del codice", in STILE, Alfonso Maria (ed.): *La riforma della parte generale. La posizione della dottrina sul progetto Grosso*;
- MANZINI, Vincenzo (1950): *Diritto penale italiano*, (Torino, Utet);
- MARINUCCI, Giorgio e DOLCINI, Emilio (1999): *Corso di diritto penale*, (Milano, Giuffrè);
- MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI, Emilio, GATTA, Gian Luigi (2020): *Manuale di diritto penale*, (Milano, Giuffrè);
- MARZADURI, Enrico (2020): *Le sorti dei detenuti sottoposti a custodia carceraria ai tempi del coronavirus*, *Legislazione penale*;
- MAZZACUVA, Nicola (2018): *La clemenza collettiva nell'epoca del 'diritto penale massimo'*, *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, 4, pp. 192-201;
- MICHELETTI, Dario (2020): *Le modifiche mediate apparenti. Un recente caso in materia di peculato*, *Discrimen*;
- MICHELETTI, Dario (2006): *Legge penale e successione di norme integratrici*, (Torino, Giappichelli);
- MOCCIA, Sergio (1992): *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane);
- MONACO, Lucio (1984): *Prospettive dell'idea dello "scopo" nella teoria della pena*, (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane);
- ORLANDI, Renzo e SEMINARA, Sergio (eds.) (2019): *Una nuova legge contro la corruzione*, (Torino, Giappichelli);
- PADOVANI, Tullio (1982): *Tipicità e successione di leggi penali. La modificazione legislativa degli elementi della fattispecie incriminatrice o della sua sfera di applicazione, nell'ambito dell'art. 2, 2° e 3° comma, c.p.*, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 1354 ss.;
- PALAZZO, Francesco (2012): *Corso di diritto penale*, (Torino, Giappichelli);

- PALIERO, Carlo Enrico e TRAVI, Aldo (1988): *La sanzione amministrativa*, (Milano, Giuffrè); ss.;
- PECORELLA, Claudia (2003): *C'è spazio per i criteri valutativi nell'abolitio criminis?*, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1518-1530;
- PELISSERO, Marco (2015): "I delitti di corruzione", in GROSSO, Carlo Federico e PELISSERO, Marco: *Reati contro la pubblica amministrazione*, in *Trattato di diritto penale – Parte speciale*, diretto da Grosso, Padovani e Pagliaro, Milano, Giuffrè, 2015;
- PUGIOTTO, Andrea (2020a): *Amnistia e indulto: le buone ragioni di una recente proposta di leggi di revisione costituzionale*, *Questione giustiziana*;
- PUGIOTTO, Andrea (2020b): *La bomba carceraria e i suoi artificieri*, *Il Manifesto*;
- PUGIOTTO, Andrea (2020c): *Il virus nel carcere e le grazie del Quirinale*, *DisCrimen*;
- PULITANÒ, Domenico (1985): "Politica criminale", in MARINUCCI, Giorgio e DOLCINI, Emilio (eds.): *Diritto penale in trasformazione*, (Milano, Giuffrè), p. 31 ss.;
- RECCHIA, Nicola (2020): *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, (Torino, Giappichelli);
- RISICATO, Lucia (2004): *Gli elementi normativi della fattispecie penale*, (Milano, Giuffrè);
- ROMANO, Mario (1992): «Meritevolezza di pena», «bisogno di pena» e teoria del reato, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 51 ss.;
- ROMEO, Gioacchino (2012): *Le Sezioni Unite sulla successione fra reato e illecito amministrativo*, *Diritto penale contemporaneo*;
- RONCO, Mauro (2010): "Il principio di legalità", in RONCO, Mauro, AMBROSETTI, Enrico Mario, MEZZETTI, Enrico, CARUSO, Giovanni (eds.): *La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone*, (Bologna, Zanichelli);
- SUMMERER, Kolis (2019): *Riflessioni sugli istituti di clemenza collettiva alla luce dell'esperienza tedesca e austriaca*, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3, pp. 285-316;
- VIGANÒ, Francesco (2016): *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale*, in PALIERO, Carlo Enrico, MOCCIA, Sergio, DE FRANCESCO, Giovannangelo, INSOLERA, Gaetano, PELISSERO, Marco, RAMPIONI, Roberto, RISICATO, Lucia (eds.): *La crisi della legalità nel "sistema vivente" delle fonti penali*, (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane), p. 237 ss.;
- ZAGREBELSKY, Gustavo (1992): *Il diritto mite*, (Torino, Einaudi);
- ZAGREBELSKY, Gustavo (1979): "Commento all'art. 79 Cost. ", in *Commentario alla Costituzione*, (Milano, Giuffrè), p. 116 ss.;
- ZAGREBELSKY, Gustavo (1974): *Amnistia, indulto e grazia*, (Milano, Giuffrè);
- ZAGREBELSKY, Gustavo (1971): "Indulto (dir. cost.)", *Enciclopedia del diritto*, XXI, (Milano, Giuffrè), p. 247 ss.;
- ZIPP, Heinz (1989): *Kriminalpolitik*, (Milano, Giuffrè).



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>